

# AREXPO S.p.A.

---

## SCHEMA DI CONTRATTO – VERS. 1.0

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO  
LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI FINANZIARI E DEI SERVIZI BANCARI ACCESSORI ALLA  
SOCIETÀ AREXPO S.P.A.

---

**[SCHEMA DI]  
CONTRATTO DI FINANZIAMENTO  
A MEDIO LUNGO TERMINE PER CASSA E FIRMA**

TRA

**AREXPO S.p.A.**

(in qualità di "Società Finanziata")

E

[●]

(in qualità di [Banca Agente] / [Banca Finanziatrice] / [Banca Depositaria])

E

[●]

(in qualità di [Banca Finanziatrice] / [Banca Depositaria])

E

[●]

(in qualità di [Banca Finanziatrice])

RISERVATO

**INDICE**

<b>Articoli</b>	<b>Pagina</b>
1. Interpretazione	7
2. Linee di credito	14
3. Scopo delle linee di credito	14
4. Condizioni sospensive	15
5. Utilizzi	16
6. Rimborso	17
7. rimborso anticipato	18
8. Tasso di interesse	20
9. Periodi di interessi	21
10. Conti del progetto	21
11. Movimentazione dei conti	22
12. Pagamenti	23
13. Ipoteche	24
14. Dichiarazioni e garanzie	24
15. Impegni	27
16. Eventi Rilevanti	29
17. Rimedi in caso di Evento Rilevante	31
18. Cessione del Contratto di Finanziamento	32
19. Comunicazioni	32
20. Commissioni	33
21. Prova del credito	33
22. Modifiche e rinunce	33
23. Legge applicabile e Foro competente	33
24. Trattamento tributario	34
25. Trasparenza	34
26. Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari	35
27. Disposizioni Varie	35
28. Conservazione del Contratto	35
29. Rinvio	35

**ALLEGATI**

	<b>Pagina</b>
ALLEGATO [1] - Condizioni Sospensive	37
ALLEGATO [2] - Schema di richiesta di utilizzo	39
ALLEGATO [3] - Modello di certificato di conformità	41
ALLEGATO [4] - Quote di partecipazione al capitale sociale della società finanziata	42
ALLEGATO [5] - Lettera di Patronage	43
ALLEGATO [6] - Schema di disciplinare per la gestione dei servizi bancari	45
ALLEGATO [7] - Banche finanziatrici <i>(da compilare su base dati aggiudicazione)</i>	50
ALLEGATO [8] - Offerta resa in sede di gara dall’affidatario <i>(da compilare su base dati aggiudicazione)</i>	51
ALLEGATO [9] - Rappresentanti autorizzati <i>(da compilare su base dati aggiudicazione)</i>	52
ALLEGATO [10] - Conti del progetto <i>(con indicazione codice iban) (da compilare su base dati aggiudicazione)</i>	53
ALLEGATO [11] - Aree e relativa planimetria	54
ALLEGATO [12] - Accordo Quadro sottoscritto in data 2 agosto 2012 e relativi Atti definitivi di costituzione del diritto di superficie	55
ALLEGATO [13] - Piano di Fattibilità	56
ALLEGATO [14] – Contratto Quadro per la cessione pro-solvendo del credito IVA	57

IL PRESENTE CONTRATTO DI FINANZIAMENTO, da valere a tutti gli effetti di legge [e da rimanere conservato nella Raccolta del Notaio che ne autenticherà le firme] viene sottoscritto oggi, [●], in Milano, tra:

- (1) **AREXPO S.p.A.** con sede in [●], Via [●], capitale sociale pari ad Euro [●] (●) [interamente sottoscritto e versato], iscritta nel Registro delle Imprese di [●] con il numero di iscrizione, Codice Fiscale e Partita IVA [●] ed al R.E.A. al n. [●], in qualità di beneficiaria (qui di seguito “AREXPO” o la “Società Finanziata”);

- da una parte -

- (2) [●], con sede in [●], Via [●], avente capitale sociale [interamente versato] pari ad Euro [●], numero di iscrizione al Registro delle Imprese di [●], Codice Fiscale e Partita IVA [●], numero di iscrizione all’Albo delle Banche [●], che interviene al presente atto in proprio, in qualità di [“Banca Agente”/“Banca Finanziatrice”/“Banca Depositaria”] (di seguito, [●]);
- (3) [●], con sede in [●], Via [●], avente capitale sociale [interamente versato] pari ad Euro [●], numero di iscrizione al Registro delle Imprese di [●], Codice Fiscale e Partita IVA [●], numero di iscrizione all’Albo delle Banche [●], che interviene al presente atto in proprio, in qualità di [“Banca Agente”/“Banca Finanziatrice”/“Banca Depositaria”] (di seguito, [●]);
- (4) [●], con sede in [●], Via [●], avente capitale sociale [interamente versato] pari ad Euro [●], numero di iscrizione al Registro delle Imprese di [●], Codice Fiscale e Partita IVA [●], numero di iscrizione all’Albo delle Banche [●], che interviene al presente atto in proprio, in qualità di [“Banca Agente”/“Banca Finanziatrice”/“Banca Depositaria”] (di seguito, [●]);

- dall’altra parte -

di seguito congiuntamente denominate le “Parti” e ciascuna la “Parte”.

**PREMESSO CHE**

- (A) con D.P.C.M. 22 ottobre 2008 e successive modifiche ed integrazioni, a seguito della designazione da parte del Bureau International des Expositions (B.I.E.) della città di Milano a sede dell’Expo 2015, è stata istituita la società di gestione EXPO 2015 S.p.A., partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, nonché dagli Enti pubblici maggiormente interessati sotto il profilo territoriale dallo svolgimento dell’esposizione universale, ossia il Comune di Milano, la Regione Lombardia, la Provincia di Milano e la Camera di Commercio di Milano;
- (B) il precitato D.P.C.M. individua, altresì, gli interventi necessari per la realizzazione dell’Expo 2015 che si distinguono in: i) opere di preparazione e costruzione del sito Expo 2015; ii) opere viarie di accessibilità (v. allegato 1, lett. 7a, 7b, 7c, 7d, 8 bis, 9a, 9b, 9c, 9d, 10a, 10b, 11); iii) interventi “connessi”, esterni e interni al sito Expo 2015 (rete metropolitana, rete viaria, rete ferroviaria, altre opere Expo);
- (C) in forza dell’art. 4, comma 4, del medesimo D.P.C.M. 22 ottobre 2008, EXPO 2015 S.p.A. “realizza o fa realizzare le opere necessarie per la migliore riuscita di Expo Milano 2015 [...]”, ad eccezione di quelle che, ai sensi dell’art. 5, comma 3, D.P.C.M. 22 ottobre 2008, sono di

- competenza del Tavolo istituzionale per il governo complessivo degli interventi regionali, presieduto dalla la Regione Lombardia, ossia gli interventi relativi alle opere connesse esterne al sito, nonché le opere viarie essenziali di accessibilità (v. allegato 1, lett. 7a, 7b, 7c, 7d, 8 bis, 9a, 9b, 9c, 9d);
- (D) ai fini della realizzazione delle predette opere viarie di accessibilità, di competenza del Tavolo istituzionale, l’art. 1-*bis*, L.R. n. 30/2008 stabilisce che la Regione Lombardia *“in qualità di soggetto attuatore individuato dal Tavolo istituzionale” “provvede tramite Infrastrutture Lombarde S.p.A., [...] alla realizzazione delle opere”* essenziali di accessibilità di cui alle lettere 7a, 7b, 7c, 9a, 9b, 9c, 9d, allegato 1 al D.P.C.M. 22 ottobre 2008;
- (E) il 17 ottobre 2008 il Sindaco di Milano, ai sensi dell’art. 34 D. lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., ha promosso un Accordo di programma *“finalizzato a consentire la realizzazione dell’esposizione universale 2015, anche attraverso la definizione di un’idonea disciplina urbanistica e la riqualificazione dell’area successivamente allo svolgimento dell’evento”*, al quale hanno successivamente aderito la Regione Lombardia, la Provincia di Milano, il Comune di Rho, Poste Italiane S.p.A. ed Expo 2015 S.p.A.;
- (F) l’art. 7 comma 11 della Legge Regionale della Lombardia 5 agosto 2010, n. 13, *“al fine di agevolare l’acquisizione delle aree del sito EXPO Milano 2015, in modo da consentire la tempestiva realizzazione delle opere secondo il dossier di registrazione predisposto dalla società EXPO 2015 S.p.A., e contribuire alla loro valorizzazione dopo la chiusura dell’evento”*, ha autorizzato la Giunta regionale della Lombardia *“a promuovere, con il coinvolgimento di altri soggetti interessati dall’EXPO, la costituzione di una società per azioni, con sede in Milano”* che *“opera in raccordo con gli organi e i soggetti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008”*;
- (G) nella seduta del 16 aprile 2011 il Comitato per l’Accordo di programma di cui alla precedente lettera E) ha determinato di costituire una società a partecipazione pubblica maggioritaria con la possibilità per i proprietari delle aree interessate dal sito espositivo Expo 2015 di diventare azionisti della società mediante il conferimento di aree;
- (H) Fondazione Internazionale Fiera di Milano, con deliberazione del Consiglio Generale 15 aprile 2011 n. 6, ha approvato la partecipazione della Fondazione stessa alla costituenda società di cui alla precedente lettera G) mediante il conferimento delle aree di sua proprietà interessate dalla manifestazione espositiva;
- (I) la Giunta Regionale della Lombardia, in ottemperanza all’art. 7 comma 11 della L. R. 5 agosto 2010, n. 13 e alla determinazione del sopraccitato Comitato per l’Accordo di programma, con deliberazione del 31 maggio 2011 n. IX/1789, ha disposto di costituire la società **AREXPO** conferendo € 2.000.000 (due milioni);
- (J) in data primo giugno 2011 con atto a rogito dr. Giuseppe Calafiori, notaio in Milano, n. 65334/17669 di rep., è stata costituita la Società **AREXPO**;
- (K) l’oggetto sociale di **AREXPO** comprende, tra l’altro, lo svolgimento delle seguenti attività: l’acquisizione delle aree del sito Expo dai soggetti privati e pubblici; la messa a disposizione di dette aree alla società Expo 2015 S.p.A. per la progettazione e la realizzazione degli interventi di trasformazione urbana in vista della manifestazione espositiva; il coordinamento del processo di sviluppo del piano urbanistico delle aree relativamente alla fase post Expo;
- (L) a seguito del deposito della Relazione giurata da parte del Collegio dei Periti nominato dal Tribunale in data 2 dicembre 2011, con Assemblee Straordinarie del 15 giugno 2012 e del 3 luglio 2012 **AREXPO** ha modificato la propria partecipazione sociale, aggiornata come segue:

il Comune di Milano (con una quota pari al 34,67%), Regione Lombardia (con una quota pari al 34,67%), Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano (qui di seguito “Fondazione Fiera Milano” o “FFM”) (con una quota pari al 27,66%), la Provincia di Milano (con una quota pari al 2%), il Comune di Rho (con una quota pari all’1%).

**(M)** in base all’art. 3.1. del suo statuto **AREXPO** ha ad oggetto:

1. l’acquisizione delle aree del sito Expo dai soggetti privati e pubblici, anche a mezzo di atti di conferimento;
2. la messa a disposizione di dette aree alla Società Expo 2015 S.p.A. per la progettazione e la realizzazione degli interventi di trasformazione urbana in vista della manifestazione espositiva, attraverso la costituzione di un diritto di uso o di superficie o di altro diritto che comunque garantisca le finalità per le quali la messa a disposizione è realizzata;
3. il monitoraggio, unitamente alla società Expo 2015 S.p.A., del processo di infrastrutturazione e trasformazione dell’area per assicurare la valorizzazione e la riqualificazione dell’area medesima anche nella fase post Expo;
4. il coordinamento, anche attraverso le competenze tecniche dei soci, del processo di sviluppo del piano urbanistico dell’area relativamente alla fase post Expo tenendo conto della disciplina urbanistica e del mix funzionale definito dalla variante urbanistica approvata mediante l’Accordo di Programma approvato con D.P.G.R. n. 7471 del 4 agosto 2011;
5. la valorizzazione e la riqualificazione del sito espositivo, privilegiando progetti mirati a realizzare una più elevata qualità del contesto sociale, economico e territoriale, anche attraverso la possibile alienazione, mediante procedura ad evidenza pubblica, del compendio immobiliare di proprietà della società nella fase post Expo;

### PREMESSO INOLTRE CHE

- (N)** in data 26 Ottobre 2011 con DGR n. IX/2407 la Giunta regionale della Lombardia ha autorizzato Finlombarda S.p.A. a concedere un finanziamento a titolo di anticipazione finanziaria a favore di **AREXPO**;
- (O)** in data 8 novembre 2011 Finlombarda S.p.A. ha concesso ad **AREXPO** un’anticipazione finanziaria finalizzata all’acquisizione delle aree del sito espositivo Expo 2015 da soggetti privati e pubblici ed al finanziamento del credito IVA connesso in attesa della conclusione della procedura di gara avente come obiettivo l’assunzione dei finanziamenti necessari all’operazione;
- (P)** in data 3 agosto 2012, Finlombarda S.p.A. e **AREXPO** hanno sottoscritto il rinnovo dell’anticipazione finanziaria;
- (Q)** in data 25 Ottobre 2012 con DGR n. IX/4197 la Giunta regionale della Lombardia ha autorizzato Finlombarda ad un ulteriore rinnovo dell’anticipazione finanziaria originariamente concessa a favore di AREXPO sino alla data del 30 aprile 2013, salvo estinzione anticipata obbligatoria nel caso di assunzione di nuovo debito da parte di AREXPO;

### PREMESSO ALTRESI’ CHE

- (R)** in data 2 agosto 2012 **AREXPO** e Expo 2015 S.p.A. hanno sottoscritto l’Accordo Quadro di costituzione del diritto di superficie e il primo Atto di costituzione del diritto di superficie;

- (S) in data 2 agosto 2012 e in data 19 settembre 2012 AREXPO e Fondazione Fiera di Milano hanno stipulato contratti definitivi di cessione delle aree di proprietà della Fondazione Fiera di Milano, con previsioni di pagamento differito del prezzo di cessione e rilascio di apposita fidejussione bancaria a prima richiesta, ogni eccezione rimossa, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto di finanziamento, per un importo complessivo fino ad un massimo di Euro 46.500.000,00;
- (T) AREXPO per l’aggiudicazione del presente contratto di finanziamento ha esperito una procedura aperta ai sensi del D.lgs. 163/2006, a seguito della quale è risultato aggiudicatario [●], con sede in [●], via [●], n. [●], come è dato constatare dagli atti del procedimento concorsuale, che qui si abbiano per integralmente richiamati e trascritti ed in particolare dell’offerta economica presentata dall’aggiudicatario (**l’”Offerta Economica”**), che si allega al presente atto sotto la lettera [●], onde formarne parte integrante e sostanziale];
- (U) [●];

**TUTTO CIO’ PREMESSO**

le Parti convengono e stipulano quanto segue.

**1. INTERPRETAZIONE**

**1.1 Premesse e Allegati**

Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto di Finanziamento.

**1.2 Definizioni**

Ai fini del presente Contratto di Finanziamento, i termini qui di seguito elencati avranno il seguente significato:

**“Accordo di Cessione in garanzia di Crediti IVA”** indica l’accordo di cessione in garanzia dei crediti della Società Finanziata nei confronti della competente autorità tributaria a titolo di Crediti IVA, per scrittura privata autenticata tra la Società Finanziata [e la Banca Agente] in forma e per sostanza soddisfacenti per la Banca Agente, e i successivi atti di cessione ivi previsti, che saranno effettuati da parte della Società Finanziata secondo le modalità ivi prescritte.

*[“Accordo di Cessione di Crediti IVA” indica l’accordo di cessione dei crediti della Società Finanziata, nella forma dell’allegato 14, nei confronti della competente autorità tributaria a titolo di Crediti IVA, per scrittura privata autenticata tra la Società Finanziata [e la Banca Agente] in forma e per sostanza soddisfacenti per la Banca Agente, e i successivi atti di cessione ivi previsti, che saranno effettuati da parte della Società Finanziata secondo le medesime modalità.]*

**“Accordo di Programma”** indica l’accordo di programma ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 del D.lgs. 267 del 18 agosto 2000 (*testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*) sottoscritto in data 14 luglio 2011 tra Comune di Milano, Regione Lombardia, Provincia di Milano, Comune di Rho, Società Poste Italiane S.p.A. e con l’adesione di Società Expo 2015 S.p.A. e Società Arexpo S.p.A., finalizzato a consentire la realizzazione dell’esposizione universale 2015, anche attraverso la definizione della idonea disciplina urbanistica e la riqualificazione dell’area successivamente allo svolgimento dell’intervento.

“**Aree**” indica le aree di proprietà, gravate dal diritto di superficie a favore di Expo 2015 S.p.A., della Società Finanziata come da relazione descrittiva e planimetria allegata [**allegato 11**].

“**Atto di Ipoteca**” indica ciascun atto di costituzione di ipoteca tra la Società Finanziata e [*la Banca Agente / le Banche Finanziatrici*] in forza del quale viene costituita da parte della Società Finanziata in favore delle [*Parti Finanziarie*] un’ipoteca di primo grado sulle Aree acquisite da parte della Società Finanziata, gravate dal diritto di superficie a favore di Expo 2015 S.p.A..

“**Banca Agente**” indica [**●**], con sede in [**●**].

[**Banca Cessionaria** indica l’istituto di credito che finanzia i crediti IVA]

“**Banca Depositaria**” indica l’istituto di credito che gestirà i rapporti di conto corrente bancario dedicati alla gestione operativa in virtù di quanto determinato in seguito all’aggiudicazione della gara per l’affidamento dei servizi finanziari ed accessori.

**Banche Finanziatrici** le banche aggiudicatrici parti del Contratto di Finanziamento, [*ivi inclusa la Banca Cessionaria*].

[“**Cessione del credito IVA**” Indica la cessione del credito IVA di cui all’**Articolo 2.1(a)II**]

[“**Cessione di Crediti IVA**” indica la cessione di Crediti IVA della Società Finanziata effettuata nelle forme di cessione del credito con anticipo del corrispettivo secondo le modalità previste nell’**Accordo di Cessione di Crediti IVA**]

“**Conti del Progetto**” indica:

- a. [*il Conto Indennizzi*];
- b. il Conto IVA;
- c. il Conto Ricavi;
- d. ogni altro conto che sia previsto nell’ambito della documentazione finanziaria.

[“**Conto Indennizzi**” indica il conto corrente di cui all’**allegato 10 (Conti del Progetto)**.]

“**Conto IVA**” indica il conto corrente di cui all’ **allegato 10 (Conti del Progetto)**.

“**Conto Ricavi**” indica il conto corrente di cui all’**allegato 10 (Conti del Progetto)**.

“**Contratti di Compravendita delle Aree**” indica i contratti definitivi sottoscritti con i precedenti Proprietari delle aree.

“**Contratto di Finanziamento**” indica il presente contratto.

“**Credito IVA**” indica qualsiasi credito vantato dalla Società Finanziata nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria Italiana in conseguenza dell’IVA pagata al netto dell’IVA a debito su fatture emesse dalla Società Finanziata e di altre eventuali compensazioni concordate con la Banca Agente.

“**Data di Efficacia**” indica la data in cui risulteranno soddisfatte tutte le condizioni sospensive di cui all’**Articolo 4 (Condizioni Sospensive)** ai fini del primo Utilizzo.

“**Data di Erogazione**” indica, in relazione a ciascun Utilizzo, la data in cui l’importo di tale Utilizzo viene erogato alla Società Finanziata ai sensi del presente Contratto di Finanziamento.

“**Data di Pagamento degli Interessi**” indica, in relazione a ciascun Utilizzo, l’ultimo giorno di ciascun Periodo di Interessi. Nel caso in cui una Data di Pagamento degli Interessi non cada in un Giorno Lavorativo, il pagamento degli interessi sarà considerato come dovuto il primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo (ovvero, nel caso in cui il Giorno Lavorativo

immediatamente successivo cada nel mese successivo, il primo Giorno Lavorativo immediatamente precedente), con relativa estensione (o riduzione) del Periodo di Interessi sino al giorno precedente il pagamento; l'eventuale Periodo di Interessi successivo decorrerà dalla data del pagamento così posticipato o anticipato.

**“Data di Richiesta Utilizzo”** indica la data in cui la Richiesta di Utilizzo è ricevuta dalla [Banca Agente/Banca Finanziatrice].

**“Data di Rilevazione”** indica il secondo Giorno Lavorativo precedente la decorrenza di ogni Periodo di Interessi.

**“Data di Rimborso”** indica (i) per la Linea Base e per la Linea per Firma, la relativa Data di Scadenza Finale, (ii) per la Linea IVA ciascuna delle date in cui verrà effettuato un rimborso ai sensi dell'articolo 6.2 del presente Contratto di Finanziamento. [(ii) per la Linea IVA ciascuna delle date in cui verrà ricevuto dalla Banca Cessionaria un incasso diretto dall’Agenzia delle Entrate].

Nel caso in cui una Data di Rimborso non cada in un Giorno Lavorativo, il rimborso sarà considerato come dovuto il primo Giorno Lavorativo immediatamente precedente.

**“Data di Scadenza Finale”** indica:

- a. in relazione alla Linea Base [31 dicembre 2018],
- b. in relazione alla Linea per Firma [31 dicembre 2018],
- c. in relazione alla Linea IVA [31 dicembre 2018];

**“Data di Sottoscrizione”** indica la data di sottoscrizione del presente Contratto di Finanziamento.

**“Documenti di Garanzia”** indica:

- a. l'Atto di Ipoteca;
- b. la Lettera di patronage;
- c. il pegno sui Conti del Progetto;
- d. l’Accordo di Cessione in garanzia di Crediti IVA o [l’Accordo di Cessione di Crediti IVA];
- e. ogni altro atto e/o documento che le Parti concordano di includere nella definizione di “Documenti di Garanzia”.

**“Documento di Garanzia integrativo”** indica la costituzione da parte dei Soci del pegno sulle azioni della Società Finanziata.

**“Documenti Finanziari”** indica:

- a. il presente Contratto di Finanziamento;
- b. i Documenti di Garanzia;
- c. ogni altro contratto, atto o documento che le Parti concorderanno di includere nella definizione di “Documenti Finanziari”.

**[“Effetto Sostanzialmente Pregiudizievole”** indica le conseguenze dirette di qualsiasi evento, circostanza o avvenimento che, secondo il ragionevole e motivato giudizio delle [Banche Finanziatrici], possa compromettere in misura significativa la capacità della Società Finanziata di adempiere alle proprie obbligazioni di pagamento derivanti dai Documenti Finanziari.]

## SCHEMA DI CONTRATTO – VERS. 1.0

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO  
LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI FINANZIARI E DEI SERVIZI BANCARI ACCESSORI ALLA  
SOCIETÀ AREXPO S.P.A.

---

“**Euro**” indica la valuta unica adottata dagli stati membri dell'Unione Economica e Monetaria a partire dal 1 gennaio 1999, ai sensi del Trattato di Roma come modificato ai sensi della L. n. 433/1997 e del D.Lgs. 24 giugno 1998 n. 213.

“**Evento Rilevante**” indica ciascun evento, fatto o circostanza identificato come tale ai sensi dell'Articolo [16] (*Eventi Rilevanti*).

“**Evento Rilevante Potenziale**” indica qualsiasi situazione, evento o circostanza che unicamente con il trascorrere di un periodo di tempo e/o la ricezione di una comunicazione da parte di un terzo e/o l'adozione di una qualsiasi decisione da parte di una qualsiasi autorità competente e/o qualsiasi combinazione di tali circostanze verrebbe concretamente a costituire un Evento Rilevante, fermo restando che nessun Evento Rilevante Potenziale potrà ritenersi verificato ai sensi del presente Contratto di Finanziamento nel periodo di tempo durante il quale l'accertamento delle situazioni, eventi o circostanze in argomento viene concretamente effettuato.

“**Garanzia a Favore di FFM**” indica la fideiussione emessa in favore di Fondazione Fiera di Milano in conformità ai termini ed alle condizioni dei Contratti di Compravendita delle Aree, a garanzia del pagamento differito di parte del corrispettivo ivi contemplato.

“**Garanzia**” indica qualsiasi diritto reale di garanzia, gravame, privilegio, qualsiasi contratto con causa esclusiva di garanzia e qualsiasi atto o negozio o insieme di atti o negozi aventi la finalità esclusiva o l'effetto di costituire un bene in garanzia nell'interesse del costituente o di terzi, ad esclusione in ogni caso dei vincoli e privilegi di legge.

“**Garanzie Consentite**” indica:

- a. le Garanzie in favore delle Parti Finanziarie previste dai Documenti di Garanzia;
- b. qualsiasi altra Garanzia eventualmente consentita preventivamente [*per iscritto dalla Banca Agente*].

“**Giorno Lavorativo**” indica un giorno (diverso da un sabato e una domenica) in cui le banche sono autorizzate ad essere aperte al pubblico per l'esercizio della loro normale attività sulla piazza di Milano e purché non risulti quale giorno festivo ai sensi del Sistema TARGET (Trans European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System).

“**Imposta Sostitutiva**” indica l'imposta sostitutiva di cui agli articoli 15 e ss. del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e sue successive modifiche e/o integrazioni.

“**Indebitamento**” indica, in relazione a qualsiasi soggetto, l'indebitamento relativo a:

- a. fondi presi a prestito da tale soggetto;
- b. qualsiasi titolo obbligazionario (non mera obbligazione contrattuale), *commercial paper*, titolo di prestito, o analogo titolo di debito emesso da tale soggetto;
- c. finanziamento di credito documentario o per accettazione, sconto di effetti o finanziamento per *factoring* in cui tale soggetto sia la parte debitrice;
- d. debiti relativi a pagamento di beni e servizi acquistati da tale soggetto ove tali pagamenti siano posticipati per un periodo superiore a 270 (duecentosettanta) giorni;
- e. contratti di locazione finanziaria (relativi a terreni, macchinari, apparecchiature o altro);

- f. fideiussioni, obbligazioni, impegni o lettere di credito *stand-by* a garanzia delle obbligazioni finanziarie di tale soggetto in connessione alla esecuzione di contratti;
- g. linee di credito su conti bancari o altri conti correnti; e
- h. il *mark.to-market* per la Società Finanziata sugli strumenti di copertura del rischio di tasso di cambio o di interesse compresi *swaps*, *caps* e *collars*;

in ciascun caso a condizione che nessun calcolo che utilizzi la presente definizione di Indebitamento comprenda alcuna delle voci di cui ai precedenti punti da a ad (h) più di una volta in qualunque di detti calcoli.

“**Indebitamento Consentito**” indica:

- a. l'Indebitamento derivante alla Società Finanziata dai Documenti Finanziari;
- b. qualsiasi altro Indebitamento al fine di finanziare gli investimenti previsti nel Piano di Fattibilità, *consentito dalla [Banca Agente]*.
- c. *[La Cessione di Crediti IVA]*

“**Indennizzi**” indica:

- d. gli indennizzi eventualmente percepiti dalla Società Finanziata in conseguenza (i) della nazionalizzazione, (ii) dell'esproprio, (iii) dell'acquisto obbligatorio, (iv) del sequestro o confisca parziale o totale di tutto o parte del Progetto;
- e. qualunque somma, percepita dalla Società Finanziata in conseguenza del rifiuto, revoca, annullamento, sospensione o modifica di un permesso o come conseguenza di qualunque avviso o ordine ufficiale relativo a mutamenti o limitazioni del progetto; e
- f. qualunque somma, percepita dalla Società Finanziata in conseguenza di (i) qualunque remissione, annullamento, modifica, sospensione o estinzione di qualsiasi diritto, servitù o patto di cui beneficia tutto o parte del Progetto (con l'eccezione di somme relative all'Indennità), di (ii) qualunque limitazione di servitù o diritto concesso, ovvero influente sul, Progetto o parte di esso, ove tale somma non sia utilizzata per acquisire un diritto, servitù o patto equivalente a quello relativamente al quale è stata ricevuta.

“**Indennizzi Assicurativi**” indica ogni e qualsiasi risarcimento per danni, indennizzo o altra somma ricevuta a qualsiasi titolo ed in ogni momento dalla Società Finanziata ai sensi delle Assicurazioni del Progetto, fatta eccezione per gli importi relativi alle polizze di copertura della responsabilità civile che siano per legge destinati ai terzi danneggiati.

“**Interessi di Mora**” ha il significato di cui all'Articolo 8.4 (Interessi di Mora).

“**Istituti di Riferimento**” indica [●], [●], [●].

“**IVA**” indica l'imposta sul valore aggiunto di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e sue modifiche e/o integrazioni.

“**Legge Fallimentare**” indica il R.D. 16 marzo 1942, n. 267 come modificato dalla Legge n. 80 del 14 Maggio 2005, dal D.Lgs n. 5 del 9 gennaio 2006 e come di volta in volta modificato e/o integrato.

“**Lettera di patronage**” indica il documento contenente gli impegni assunti dai Soci della Società Finanziata rilasciata dai Soci per almeno il 95% delle quote societarie *[all'Aggiudicatario della procedura di cui alla lettera (T) delle premesse /alla Banca Agente]*,

in favore delle Parti Finanziarie, come da **allegato 5**, approvata in Assemblea dei Soci dell’11 settembre 2012 [*in corso di approvazione da parte dei rispettivi organi competenti*].

“**Linea Base**” o “**Linea A**” indica la linea di credito di cui all'Articolo 2.1(a)I.

“**Linea IVA**” o “**Linea B**” Indica la linea di credito di cui all'Articolo 2.1(a)II.

“**Linea per Firma**” o “**Linea C**” indica la linea di credito di cui all'Articolo 2.1(a)(iii).

“**Linee di Credito**” indica la Linea Base, la Linea IVA [*la Cessione del Credito IVA*] e la Linea per Firma.

“**Liquidazione IVA**” indica ciascuna liquidazione IVA effettuata dalla Società ai sensi della normativa vigente in materia.

“**Margine**” indica:

- a. per la Linea Base: [●] punti base in ragione d'anno.
- b. per la Linea IVA: [●] punti base in ragione d'anno.[
- b. *per la Cessione del credito IVA: [●] punti base in ragione d'anno.*

“**Parti Finanziarie**” indica, collettivamente le Banche Finanziatrici, la Banca Depositaria e la Banca Agente.

“**Periodo di cura**” indica il periodo di [3] mesi entro il quale la Società Finanziata può porre rimedio in relazione ad eventuali inadempimenti ai sensi del presente contratto.

“**Periodo di Interessi**” indica il periodo di computo degli interessi come determinato ai sensi dell'Articolo [9] (*Periodi di Interessi*).

“**Piano degli Investimenti**” indica il programma di investimento della Società Finanziata, in linea con quanto previsto nel Piano di Fattibilità di cui all'Allegato [13], aggiornato con cadenza annuale da parte della Società Finanziata;

“**Piano di Fattibilità**” indica il Piano di fattibilità della società AREXPO S.p.A., come approvato dall'Assemblea dei soci dell’11 settembre 2012 e suoi successivi aggiornamenti.

“**Principi Contabili**” indica i principi contabili nazionali pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità e, ove mancanti, i principi contabili predisposti dall'International Accounting Standard Committee (I.A.S.C.).

“**Quota di Partecipazione**” indica, con riferimento a ciascuna delle Banche Finanziatrici, la relativa quota di partecipazione alla Linea Base, alla Linea IVA [*alla cessione del Credito IVA*], alla Linea per Firma, come indicata all'**Allegato [●]** del presente Contratto di Finanziamento.

“**Quota di Partecipazione Complessiva**” indica l'importo complessivo delle Quote di Partecipazione Complessiva alla Linea Base, delle Quote di Partecipazione Complessiva alla Linea IVA [*delle Quote di Partecipazione Complessiva alla cessione del credito IVA*], delle Quote di Partecipazione Complessiva alla Linea per Firma pari ad Euro [●]([●]/00).

“**Quota di Partecipazione Complessiva alla Linea Base**” indica l'importo complessivo delle Quote di Partecipazione alla Linea pari ad Euro [●] ([●]/00) alla Data di Sottoscrizione.

“**Quota di Partecipazione Complessiva alla Linea IVA**” [**Quota di Partecipazione Complessiva alla cessione dei crediti IVA**] indica l'importo complessivo delle Quote di Partecipazione alla Linea IVA [*cessione dei crediti IVA*] pari ad Euro [●] ([●]/00) alla Data di Sottoscrizione.

[**Quota di Partecipazione Complessiva alla Linea per Firma**] indica l'importo complessivo delle Quote di Partecipazione alla Linea per Firma pari ad Euro [●]([●],00) alla Data di Sottoscrizione.]

“**Rappresentante Autorizzato**” indica ciascuno dei soggetti, indicati all'**allegato 9**, aventi i poteri di sottoscrivere validamente in nome e per conto della Società Finanziata la Richiesta di Utilizzo, le richieste di rimborso e ogni altra comunicazione ai sensi del presente Contratto di Finanziamento o in relazione a esso. La nomina o la sostituzione di un Rappresentante Autorizzato dovranno essere comunicate per iscritto dalla Società Finanziata alla Banca Agente e avranno efficacia il Giorno Lavorativo successivo a tale comunicazione.

“**Relazione Notarile**” indica la relazione notarile, redatta da un Notaio individuato dalla Società Finanziata ed avente ad oggetto ciascuna delle Aree oggetto dei Contratti di Compravendita delle Aree.

“**Richiesta di Utilizzo**” indica la richiesta di Utilizzo della Linea Base, della Linea IVA [la cessione di crediti IVA] da parte della Società Finanziata ai sensi dell'Articolo [5] (Utilizzi), redatta secondo lo schema di cui all'**allegato 2**.

“**Saldo IVA**” indica la differenza positiva tra l’IVA a credito e l’IVA a debito della Società finanziata, quale risultante da ciascuna Liquidazione IVA.

“**Tasse**” indica tutte le tasse, tributi, imposte, dazi, diritti ed oneri, attuali o futuri, di natura fiscale, unitamente ai relativi interessi e penalità.

“**Tasso di Interesse**” ha il significato di cui all'Articolo 8.1 (Tasso di interesse).

“**Utilizzo**” indica ciascuna erogazione, a favore della Società Finanziata, di somme a valere sulla Linea Base e/o sulla Linea IVA [e/o le erogazioni relative alla cessione di crediti IVA con anticipo del corrispettivo].

### 1.3 Titoli

I titoli degli Articoli e dei paragrafi del presente Contratto di Finanziamento sono inseriti al solo fine di agevolarne la lettura e non possono essere utilizzati a fini interpretativi delle disposizioni contrattuali.

### 1.4 Altre norme interpretative

Nel presente Contratto di Finanziamento, ove non risulti altrimenti:

- (a) l'espressione “*disposizione di legge o regolamentare*” indica qualsiasi disposizione di natura legislativa, regolamentare o amministrativa, avente forza di legge o di regolamento a livello nazionale o locale, in qualsiasi materia;
- (b) il termine “*procedura concorsuale*” indica il fallimento, l'amministrazione controllata, l'amministrazione straordinaria e ogni altra procedura concorsuale o procedura avente effetti analoghi a quelli delle procedure concorsuali ai sensi della legge italiana, ivi inclusa la richiesta ai creditori di concordati o moratorie anche extra-giudiziali;
- (c) il termine “*provvedimento amministrativo*” indica qualsiasi provvedimento emanato in qualunque forma da un'autorità amministrativa o regolamentare a livello nazionale o locale;
- (d) il termine “*provvedimento giudiziario*” indica qualsiasi provvedimento emanato in qualunque forma da un'autorità giudiziale ordinaria, amministrativa o speciale;
- (e) il termine “*contenzioso*” indica qualsiasi procedimento giudiziale, arbitrale o amministrativo (ivi compresi a titolo esemplificativo procedure esecutive, di sequestro o confisca, procedimenti di volontaria giurisdizione, procedure previste da accordi sindacali o da disposizioni di legge o regolamentari in materia sindacale

o di diritto del lavoro e procedure di soluzione delle controversie diverse dall'arbitrato) pendente innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa ordinaria o speciale, autorità fiscale, organo che svolga funzioni giurisdizionali o arbitro o collegio arbitrale;

- (f) i riferimenti a “Articoli”, “Premesse”, “Allegati” e “Paragrafi” sono da intendersi agli articoli, premesse, allegati e paragrafi del presente Contratto di Finanziamento;
- (g) gli obblighi di informativa posti a carico della Società Finanziata sono da intendersi nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia;
- (h) ogni termine definito ed utilizzato nel presente Contratto di Finanziamento al singolare dovrà intendersi implicitamente riferito anche al plurale e viceversa;
- (i) ogni riferimento nel presente Contratto di Finanziamento al consenso della Banca Agente o ad accordi con la Banca Agente dovrà intendersi come consenso scritto e come accordo sancito per iscritto.

## **2. LINEE DI CREDITO**

### **2.1 La Linea Base, la Linea IVA [la Cessione di Crediti IVA], la Linea per Firma**

- (a) Ai termini e subordinatamente alle condizioni previste dal presente Contratto di Finanziamento, le Banche Finanziatrici concedono alla Società Finanziata:
  - I. la Linea Base per un importo massimo pari alla Quota di Partecipazione Complessiva alla Linea Base;
  - II. la Linea IVA per un importo massimo pari alla Quota di Partecipazione Complessiva alla Linea IVA
  - III. la Linea per Firma per un importo massimo pari alla Quota di Partecipazione Complessiva alla Linea per Firma.

*[e si impegnano all’acquisto di crediti IVA con anticipo del corrispettivo per un importo massimo pari alla Quota di Partecipazione Complessiva alla cessione dei crediti IVA].*

## **3. SCOPO DELLE LINEE DI CREDITO**

### **3.1 Scopo**

- (a) La Società Finanziata dovrà utilizzare la Linea Base esclusivamente per finanziare i costi connessi alla realizzazione del Piano degli Investimenti contenuto nel Piano di Fattibilità di cui all’**allegato 13**, comprensivi del costo di acquisizione delle Aree e dei costi capitalizzati (inclusi oneri e costi finanziari) e, limitatamente al primo utilizzo, per il rimborso della linea di anticipazione finanziaria concessa da Finlombarda S.p.A. utilizzata per procedere all’acquisto delle Aree in attesa della finalizzazione della procedura di gara volta alla sottoscrizione del presente contratto di finanziamento.
- (b) La Società Finanziata dovrà utilizzare la Linea IVA *[i proventi derivanti dalla cessione di crediti IVA]* esclusivamente per finanziare l'IVA relativa ai costi connessi alla realizzazione del piano degli investimenti di cui al Piano di fattibilità. La Società Finanziata si impegna a perfezionare entro 30 giorni dalla

maturazione del credito IVA, l’Accordo di cessione in garanzia dei crediti IVA a favore della Banca Agente/Banche finanziatrici.

- (c) La Società Finanziata dovrà utilizzare la Linea per Firma al fine di rilasciare la Garanzia a Favore di FFM ai sensi di quanto previsto nei Contratti di Compravendita delle Aree.

### 3.2 Assenza di obblighi di verifica in capo alle Banche Finanziatrici

Né la Banca Agente né le Banche Finanziatrici saranno tenute a controllare o a verificare che l’utilizzo delle Linee di credito da parte della Società sia conforme a quanto disposto all’art. 3.1.

## 4. CONDIZIONI SOSPENSIVE

Precedentemente alla stipula del Contratto di Finanziamento la Società Finanziata si impegna irrevocabilmente a:

- (e) far sì che i propri soci effettuino i versamenti di capitale previsti nel Piano di Fattibilità fino a tale data;
- (f) consegnare apposite perizie tecniche, nel caso di perfezionamento di eventuali ulteriori conferimenti ovvero acquisizioni di aree, rispetto alla data di avvio della procedura di gara.

Successivamente alla stipula, l'obbligazione di ciascuna delle Banche Finanziatrici di effettuare l'Utilizzo è sospensivamente condizionata al verificarsi delle condizioni di seguito elencate, che si intendono nell'esclusivo interesse delle Banche Finanziatrici e che potranno, pertanto, essere oggetto di rinuncia totale o parziale, anche condizionata, in occasione del primo o dei successivi Utilizzi, senza che ciò pregiudichi il diritto delle Banche Finanziatrici di richiedere l'adempimento di tali condizioni, in tutto o in parte, in relazione agli altri Utilizzi:

- (a) alla prima Data di Richiesta Utilizzo, la Banca Agente abbia ricevuto tutti i documenti elencati nell'**allegato 1 (Parte I)** in forma e contenuti ritenuti soddisfacenti dalla Banca Agente medesima, come confermato per iscritto dalla Banca Agente alla Società Finanziata su richiesta della stessa anteriormente alla prima Data di Richiesta Utilizzo;
- (b) a ciascuna Data di Richiesta Utilizzo, compresa la prima, la Banca Agente abbia ricevuto tutti i documenti elencati nell'**allegato 1 (Parte II)** in forma e contenuti ritenuti soddisfacenti dalla Banca Agente medesima, come confermato per iscritto dalla Banca Agente alla Società Finanziata su richiesta della stessa anteriormente alla relativa Data di Richiesta Utilizzo;
- (c) a ciascuna Data di Richiesta Utilizzo ed a ciascuna Data di Erogazione:
- non sia in essere, né si verifichi in conseguenza dell'Utilizzo, alcun Evento Rilevante;
  - non sia in essere, né si verifichi in conseguenza dell'Utilizzo, alcun Evento Rilevante Potenziale;
  - non sia in essere, né si verifichi in conseguenza dell'Utilizzo, alcun Effetto Sostanzialmente Pregiudizievole e
  - ognuna delle dichiarazioni e garanzie di cui all'Articolo [14] (*Dichiarazioni e garanzie*) sia completa e conforme al vero.

## 5. UTILIZZI

### 5.1 Periodo di Utilizzo

La Società Finanziata potrà utilizzare rispettivamente la Linea Base e la Linea IVA *[e richiedere la cessione di crediti IVA]* nel corso del rispettivo Periodo di Utilizzo, come meglio definito in seguito, mediante invio alla Banca *[Agente]*, almeno *[3 (tre)]* Giorni Lavorativi antecedenti alla Data di Erogazione, di una Richiesta di Utilizzo debitamente compilata e sottoscritta come indicato all’Articolo 5.2 che segue.

Per Periodo di Utilizzo si intende, fatto salvo il rispetto del precedente articolo 4 e di quanto previsto nel richiamato **allegato 2** in relazione alle diverse finalità delle linee:

- (a) Linea Base – il periodo compreso tra la firma del contratto e il [30 giugno 2016];
- (b) Linea IVA *[Cessione di crediti IVA]* – il periodo compreso tra la firma del contratto e il [31 Dicembre 2014].

### 5.2 Richiesta di Utilizzo

- (a) Una Richiesta di Utilizzo relativa alla Linea Base e/o alla Linea IVA *[e/o alla cessione di crediti IVA]* sarà considerata pienamente valida ed efficace solo qualora:
  - indichi gli scopi per i quali verrà utilizzato ciascun ammontare richiesto *ai sensi delle Linea Base e/o della Linea IVA [e/o della cessione di crediti IVA]* conformemente a quanto previsto ai sensi dell’Articolo 3.1 che precede e la relativa tempistica;
  - indichi una Data di Erogazione che sia un Giorno Lavorativo compreso nel Periodo di Utilizzo;
  - per effetto dell’Utilizzo (i) l’importo complessivamente erogato della Linea Base non superi la Quota di Partecipazione Complessiva alla Linea Base, (ii) l’importo complessivamente erogato della Linea IVA *[della cessione di crediti IVA]* non superi la Quota di Partecipazione Complessiva alla Linea IVA *[alla cessione di crediti IVA]*;
  - il Periodo di Interessi indicato sia conforme a quanto previsto all’Articolo [9] (Periodi di Interessi); e
  - l’importo richiesto non sia inferiore a Euro [●] (●) e se superiore, l’ammontare eccedente sia pari a Euro [●] (●) o multipli di Euro [●] (●), eccezion fatta per l’ultima Richiesta di Utilizzo.
- (b) Con riferimento alle richieste di utilizzo relative alla Linea IVA *[alla cessione di crediti IVA]*, questa non potrà essere effettuata per importi mai superiori al Saldo IVA, quale risultante dall’ultima Liquidazione IVA effettuata dalla Società.
- (c) La Società Finanziata in ciascun mese solare e fatta eccezione per l’ultima Richiesta di Utilizzo, non potrà effettuare più di:
  - [●] Richieste di Utilizzo a valere sulla Linea Base;
  - [●] Richieste di Utilizzo a valere sulla Linea IVA;
- (d) Ciascuna Richiesta di Utilizzo effettuata ai sensi dei Paragrafi che precedono, una volta ricevuta dalla Banca *[Agente]*, sarà irrevocabile.
- (e) A titolo meramente indicativo, si riporta che il profilo di utilizzo della Linea Base sia articolato nei termini che seguono in linea con quanto previsto nel Piano di Fattibilità:
  - (i) anno 2013: sino ad € 72.000.000,00 (settantaduemilioni /00);

- (ii) anno 2014: sino ad € 5.000.000 (cinquemilioni/00);
- (iii) anno 2015: sino ad € 10.000.000 (diecimilioni/00);
- (g) L’imposta sostitutiva verrà riconosciuta al momento di ciascuna singola erogazione.

**5.3 Utilizzi della Linea Base e/o della Linea IVA [e/o della cessione di crediti IVA]**

Ricevuta una Richiesta di Utilizzo ai sensi dell’Articolo 5.2 che precede, la Banca [Agente]:

- (a) ne trasmetterà prontamente copia alle Banche Finanziatrici, unitamente all’indicazione dell’importo che ciascuna Banca Finanziatrice dovrà rendere disponibile in proporzione alla rispettiva Quota di Partecipazione alla Linea Base, alla Linea IVA, a seconda del caso;
- (b) ciascuna Banca Finanziatrice dovrà rendere disponibile l’importo di rispettiva competenza con valuta alla Data di Erogazione sul conto corrente indicato dalla Banca Agente con la comunicazione di cui al Paragrafo (a) che precede.

**5.4 Atto di erogazione e quietanza**

A fronte di ciascun utilizzo del finanziamento, la Società Finanziata rilascerà apposito atto di erogazione e quietanza sottoscritto in forma notarile (scrittura privata autenticata o atto pubblico) al fine della sua annotazione a margine dell’iscrizione ipotecaria. Ciascun Atto verrà stipulato presso il Notaio indicato dalla Società Finanziata.

**5.5 Linea per Firma**

La Società Finanziata dovrà indicare l’importo da garantire e i beneficiari della garanzia da rilasciare nella Linea per Firma. La Linea per Firma dovrà essere rilasciata entro 60 giorni dalla stipula del contratto.

**6. RIMBORSO**

**6.1 Rimborso delle Linea Base**

- (a) Fermo restando quanto previsto agli Articoli 6.3 (*Generale*) e 7 (*Rimborso anticipato*) del presente Contratto di Finanziamento, la Società Finanziata dovrà rimborsare l’importo in linea capitale delle somme erogate a valere sulla Linea Base in 3 (tre) rate annuali posticipate, la prima delle quali scadrà il 31 dicembre 2016 (trentuno dicembre duemilasedici) e le successive al 31 dicembre di ogni anno, sino all’ultima che andrà a scadere il 31 dicembre 2018 (trentuno dicembre duemiladiciotto), data corrispondente alla Data di Scadenza Finale della Linea Base.

**6.2 Rimborso della Linea IVA**

- (a) Fermo restando quanto previsto agli Articoli 6.3 (*Generale*) e 7 (*Rimborso anticipato*) del presente Contratto di Finanziamento, la Società Finanziata dovrà rimborsare l’importo in linea capitale delle somme erogate a valere sulla Linea IVA all’atto dell’incasso dei rimborsi IVA provenienti dall’Amministrazione Finanziaria e/o all’atto e nell’ammontare di qualsivoglia eventuale compensazione effettuata, anche infragruppo.
- (b) Con riferimento a quanto previsto al Paragrafo (a) che precede la Società Finanziata dovrà fornire alla Banca Agente tutte le informazioni relative ai pagamenti IVA ricevuti ed effettuati ed ai Crediti IVA incassati alla data di scadenza di ciascun Periodo di Interessi relativo alla Linea IVA.

- (c) La Società Finanziata dovrà in ogni caso rimborsare integralmente l'importo in linea capitale delle somme erogate a valere sulla Linea IVA e non ancora rimborsate ai sensi del Paragrafo (a) che precede, alla Data di Scadenza Finale.

**6.3 Generale**

Ferme restando le disposizioni del presente Contratto di Finanziamento, ogni e qualsiasi importo dovuto ai sensi del presente Contratto di Finanziamento (ivi incluso l'importo in linea capitale delle somme erogate a valere sulle Linee di Credito, non ancora rimborsato) dovrà essere rimborsato integralmente alla rispettiva Data di Scadenza Finale.

**6.4 Disponibilità delle Linee di Credito**

Qualsiasi importo delle Linee di Credito rimborsato ai sensi del presente Articolo 6 (*Rimborso*) che precede [(con esclusione dei rimborsi degli importi relativi alla Linea IVA durante il Periodo di Utilizzo)] ovvero qualsiasi importo delle Linee di Credito rimborsato anticipatamente ai sensi del seguente Articolo 7 (*Rimborso anticipato*) non potrà essere nuovamente erogato e/o reso disponibile e comporterà l'automatica cancellazione delle Linee di Credito (con esclusione dei rimborsi degli importi relativi alla Linea IVA durante il Periodo di Utilizzo) per un importo corrispondente all'importo rimborsato e/o cancellato.

**7. RIMBORSO ANTICIPATO**

**7.1 Rimborso anticipato facoltativo**

- (a) La Società Finanziata potrà rimborsare anticipatamente le Linee di Credito, in tutto o in parte, fermo restando quanto previsto al successivo articolo 7.3 (Oneri derivanti dal rimborso anticipato) e previo invio alla Banca Agente, non meno di [30] ([trenta]) giorni prima della data di rimborso anticipato, di una richiesta di rimborso.
- (b) Gli importi destinati a rimborso anticipato facoltativo ai sensi del paragrafo (a) che precede saranno imputati alla riduzione delle Linee di Credito sulla base di quanto previsto nel successivo articolo 7.2.
- (c) Le richieste di rimborso, una volta ricevute dalla Banca Agente, saranno irrevocabili.

**7.2 Rimborso anticipato obbligatorio**

- (a) Nel caso in cui la Società Finanziata riceva a qualsiasi titolo [*indennità*] e/o [*indennizzi*], dovrà imputare l'importo corrispondente al rimborso anticipato obbligatorio delle Linee di Credito.
- (b) Nel caso in cui la Società Finanziata riceva a qualsiasi titolo indennizzi e penali [*di ammontare unitario pari o superiore ad Euro [●] (●),*] dovrà imputare l'importo corrispondente al rimborso anticipato obbligatorio delle Linee di Credito, a meno che il relativo ammontare non sia destinato a scopi concordati con le Banche Finanziatrici.
- (c) Nel caso in cui la Società Finanziata riceva a qualsiasi titolo Indennizzi Assicurativi [*per un ammontare complessivo annuo superiore a Euro [●] (●) (con esclusione degli Indennizzi Assicurativi relativi a perdite di profitto e/o business interruption)*], la Società Finanziata dovrà imputare tali importi al rimborso anticipato obbligatorio delle Linee di Credito, a meno che la Società Finanziata non fornisca evidenza documentale alla Banca Agente entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal pagamento del relativo indennizzo assicurativo, della possibilità di riparare il danno a cui l'indennizzo assicurativo si riferisce.

- (d) La Banca Agente provvederà, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della tale comunicazione di cui al Paragrafo (c) che precede, a:
- confermare alla Società Finanziata l'adeguatezza dell'evidenza ricevuta e quindi ad autorizzare l'utilizzo del relativo Indennizzo Assicurativo come richiesto; ovvero
  - comunicare alla Società Finanziata l'eventuale motivato dissenso; o
  - in caso di incompletezza delle informazioni ricevute, richiedere ulteriori informazioni. In questo ultimo caso il termine di cui al presente paragrafo riedercherà dal giorno di ricevimento da parte della Banca Agente delle informazioni richieste.
- (e) Nel caso in cui la Società Finanziata effettui una cessione (totale o parziale) delle Aree, dovrà imputare i proventi di tale cessione al rimborso anticipato obbligatorio delle Linee di Credito.
- (f) Ciascun importo rimborsato anticipatamente ai sensi dei Paragrafi (a) (b) (c) ed (e) che precedono sarà imputato al rimborso di qualunque ammontare dovuto, a qualunque titolo, a valere sulle Linee di Credito nel seguente ordine di priorità:
- I. Linea Base;
  - II. Linea IVA [*Anticipo del corrispettivo relativo a Cessione di Crediti IVA*].
- (g) Nel caso in cui la Società Finanziata riceva qualunque rimborso di Crediti IVA, la Società Finanziata dovrà imputare l'importo corrispondente al rimborso anticipato obbligatorio della Linea IVA.
- (h) Nel caso in cui ai sensi di qualsiasi disposizione di legge o regolamentare, provvedimento amministrativo o giudiziario dovesse divenire illegittimo per una o più delle Banche Finanziatrici dare esecuzione alle proprie obbligazioni ai sensi del presente Contratto di Finanziamento, la Banca Agente darà immediata comunicazione alla Società Finanziata di tale circostanza.
- A seguito di tale comunicazione, la Società Finanziata dovrà rimborsare anticipatamente l'intero ammontare delle Linee di Credito erogate e non ancora rimborsate, ovvero, dovrà sostituire le garanzie prestate, da tale o da tali Banche Finanziatrici entro la precedente tra:
- I. i 180 Giorni Lavorativi successivi alla ricezione da parte della Società Finanziata della comunicazione della Banca Agente di cui al presente paragrafo 7.2(h); e
  - II. l'ultima data prevista dalla disposizione di legge o regolamentare, ovvero del provvedimento amministrativo o giudiziario rilevante.
- (i) Gli importi di cui al presente paragrafo 7.2 dovranno essere rimborsati alla successiva Data di Pagamento degli Interessi e/o Data Di Rimborso, salvo diverse istruzioni da parte della Banca Agente da inviarsi almeno 5 (cinque) Giorni Lavorativi prima della nuova data di rimborso indicata.

### 7.3 Oneri derivanti dal rimborso anticipato

Il presente contratto potrà essere estinto anticipatamente, in tutto o in parte, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. L'esercizio di tale facoltà comporterà, la restituzione di quanto dovuto all'Istituto Finanziatore a qualunque titolo fino alla data dell'estinzione, senza pagamento di penali.

## **8. TASSO DI INTERESSE**

### **8.1 Determinazione**

Gli interessi che matureranno nel corso del Periodo di Utilizzo del Finanziamento, calcolati sugli importi erogati, saranno determinati – come da offerta resa in sede di gara, qui allegata sub 8 – sulla base dell’EURIBOR 6 (sei) mesi, come riportato alla pagina EURIBOR01 del Circuito Reuters e rilevato alle ore 11.00 (ora dell’Europa Centrale) due giorni lavorativi bancari antecedenti la data di decorrenza di ciascun periodo di interessi, maggiorato del Margine.

L’EURIBOR da applicare al primo Periodo di interessi, se di durata inferiore a 6 (sei) mesi, verrà determinato per interpolazione lineare come tasso finanziariamente equivalente sulla base dei giorni effettivi di tale periodo.

Gli interessi saranno calcolati sul numero effettivo dei giorni ricompresi nel Periodo di Interessi, sulla base di 360 (trecentosessanta) giorni/anno.

### **8.2 Calcolo**

Il Tasso di Interesse, come sopra determinato, sarà calcolato dalla Banca [Agente] a ciascuna Data di Rilevazione e prontamente comunicato [alle Banche Finanziatrici ed] alla Società Finanziata.

### **8.3 Pagamento**

Le somme dovute per interessi saranno corrisposte dalla Società Finanziata a ciascuna Data di Pagamento degli Interessi mediante pagamento del relativo importo alla Banca [Agente] secondo quanto previsto all'Articolo [12] (Pagamenti).

### **8.4 Interessi di Mora**

Su ogni somma dovuta in dipendenza di ciascun atto di erogazione e quietanza e non pagata alle scadenze previste, dovranno essere corrisposti gli interessi di mora, che decorreranno di pieno diritto senza obbligo di alcuna intimazione dalla data di scadenza (inclusa) fino alla data dell’effettivo pagamento (esclusa). Il tasso nominale annuo al quale saranno conteggiati gli interessi di mora sarà pari al tasso contrattuale dovuto maggiorato di [2] ([due]) punti percentuali in ragion d’anno.

Tali interessi di mora saranno calcolati sulla base dell’anno commerciale di 360 (trecentosessanta) giorni per il numero effettivo dei giorni trascorsi. Per le somme dovute con scadenza in giorno festivo o in giorno feriale che, ai sensi della legge 24 gennaio 1962 n. 13 (*proroga di termini scadenti in giorni feriali di chiusura delle Aziende ed Istituti, di cui al regio decreto 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni*), comporta la chiusura degli sportelli bancari, gli interessi di mora saranno comunque dovuti, in caso di ritardo dei pagamenti, oltre il primo giorno feriale successivo, del giorno di scadenza pattuito.

Su detti interessi non è prevista la capitalizzazione periodica.

### **8.5 Usura**

Qualora il tasso di interesse come determinato ai sensi del presente Articolo 8 (*Tasso di interesse*) configuri una violazione di quanto disposto dalla Legge 7 marzo 1996 n. 108 e successive modifiche ed integrazioni, il tasso di interesse applicabile sarà pari al tasso di volta in volta corrispondente al limite massimo consentito dalla legge.

## **9. PERIODI DI INTERESSI**

### **9.1 Disposizioni di carattere generale**

- (a) Ciascun Periodo di Interessi comprenderà, al fine del computo degli interessi:
- I. quanto al primo Periodo di Interessi, come primo giorno la Data di Erogazione e come ultimo giorno il giorno antecedente la Data di Pagamento degli Interessi relativa a tale Periodo di Interessi; e
  - II. quanto ai Periodi di Interessi successivi, come primo giorno la Data di Pagamento degli Interessi relativa al precedente Periodo di Interessi e come ultimo giorno il giorno antecedente la Data di Pagamento degli Interessi relativa al Periodo di Interessi in essere.
- (b) nessun Periodo di Interessi potrà avere una scadenza successiva rispetto al giorno antecedente la relativa Data di Rimborso.

### **9.2 Durata dei Periodi di Interessi**

Con riferimento a ciascuna delle Linee di Credito, ciascun Periodo di Interessi avrà durata pari a 6 (sei) mesi (ad eccezione del primo Periodo di Interessi che potrà avere durata, ma non scadenza, diversa) e scadenza, rispettivamente, ciascun 30 giugno e 31 dicembre di ciascun anno.

### **9.3 Consolidamento dei Periodi di Interessi**

Fermo restando quanto previsto agli articoli 9.1 e 9.2 che precedono, il primo Periodo di Interessi per ciascun Utilizzo di una Linea di Credito dovrà terminare lo stesso giorno del Periodo di Interessi corrente per ogni altro Utilizzo ai sensi della stessa Linea di Credito.

## **10. CONTI DEL PROGETTO**

### **10.1 Conti del Progetto**

La Società Finanziata dovrà utilizzare i Conti del Progetto esclusivamente secondo quanto previsto nel presente Articolo 10 (*Conti del Progetto*) e nel successivo Articolo 11 (*Movimentazione dei Conti*).

### **10.2 Banca Depositaria**

- (a) La Società Finanziata e le Banche Finanziatrici autorizzano la Banca Depositaria a mantenere i Conti del Progetto in conformità a quanto disposto dal presente Articolo 10 (*Conti del Progetto*) e dai Documenti Finanziari.
- (b) La Banca Agente, le Banche Finanziatrici e la Società Finanziata rinunciano fin d'ora ad eccepire il conflitto d'interessi della Banca Depositaria e concordano che nulla avranno a pretendere dalla Banca Depositaria ad alcun titolo fino a quando la Banca Depositaria agirà nel rispetto delle disposizioni del presente Articolo 10 (*Conti del Progetto*), dei Documenti Finanziari, delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta in vigore (incluse le Istruzioni di Vigilanza per istituti di credito emanate dalla Banca d'Italia).

### **10.3 Gestione dei Conti del Progetto**

- (a) La Società Finanziata dovrà aprire e mantenere i Conti del Progetto a proprio nome presso la Banca Depositaria. La Società Finanziata potrà svolgere la normale attività senza oneri aggiuntivi o intralci operativi, ove non altrimenti previsto nei Documenti Finanziari.

- (b) La Società Finanziata non dovrà effettuare alcun prelievo da qualsiasi Conto del Progetto, senza il preventivo consenso della Banca Agente:
- I. qualora sia in essere un Evento Rilevante Potenziale o un Effetto Sostanzialmente Pregiudizievole comunicato alla Banca Agente dalla Banca Depositaria;
  - II. qualora il prelievo non sia conforme alle previsioni di cui ai Documenti Finanziari; o
  - III. se, con riferimento a prelievi di ammontare superiore a Euro [●], non vengano date dalla Società Finanziata alla relativa Banca Depositaria, istruzioni scritte di movimentazione del Conto del Progetto almeno 2 (due) Giorni Lavorativi precedenti alla data proposta per tale movimentazione; o
  - IV. qualora, per effetto di tale prelievo, il saldo esistente su un qualsiasi Conto del Progetto divenga negativo o scenda al di sotto degli importi minimi obbligatori previsti ai sensi dei Documenti Finanziari.
- (c) Qualora si verifichi e perduri un Evento Rilevante:
- I. la Società Finanziata non potrà richiedere, domandare o esigere il pagamento o rimborso di alcuna parte dei saldi presenti sui Conti del Progetto; e
  - II. la Banca Depositaria potrà, per conto delle Banche Finanziatrici, compensare tra loro i saldi esistenti sui Conti del Progetto.

#### 10.4 Obbligazioni della Banca Depositaria

La Banca Depositaria, affidataria della gestione dei servizi bancari in forza dell’offerta allegata al presente Contratto di Finanziamento sub Allegato 8 (*Offerta resa in sede di gara dall’affidatario*), si obbliga a fornire alla Società Finanziata i servizi bancari di gestione dei conti correnti (ivi inclusi i Conti del Progetto) in conformità con i termini e le condizioni di cui allo “schema di disciplinare per la gestione dei servizi bancari” allegato al presente Contratto di Finanziamento sub Allegato 6 (*Schema di disciplinare per la gestione dei servizi bancari*).

### 11. MOVIMENTAZIONE DEI CONTI

#### 11.1 Conto Ricavi

- (a) La Società Finanziata dovrà versare sul Conto Ricavi:
- I. i proventi di qualsiasi Utilizzo;
  - II. i proventi, comprensivi di IVA, della propria attività;
  - III. qualunque contribuzione effettuata dai propri Soci a titolo di versamento in conto aumento capitale ovvero finanziamento soci successivamente alla Data di Sottoscrizione; e
  - IV. qualunque eventuale altro importo percepito a qualsiasi titolo dalla Società Finanziata.

#### 11.2 Conto IVA (nel caso di concessione di Linea IVA) [nell’ipotesi di Cessione IVA con anticipo del corrispettivo, l’incasso dell’IVA avverrà da parte del Cessionario]

- (a) La Società Finanziata dovrà versare sul Conto IVA:
- I. l’ammontare dei Crediti IVA incassati dalla Società Finanziata;
  - II. l’ammontare dell’ IVA incassata dalla Società Finanziata.

- (b) La Società Finanziata potrà prelevare somme dal Conto IVA esclusivamente per far fronte al pagamento del capitale in relazione alla Linea IVA ed al pagamento dell'IVA alle autorità competenti e in relazione alla prima erogazione per rimborsare eventuali pagamenti IVA già corrisposti e finanziati tramite ricorso a indebitamento.

### 11.3 Conto Indennizzi

- (a) La Società Finanziata dovrà far sì che il pagamento delle indennità, degli indennizzi, degli Indennizzi Assicurativi, degli indennizzi e delle penali di cui sia beneficiaria sia effettuato unicamente sul Conto Indennizzi.
- (b) La Società Finanziata potrà trasferire sul Conto Ricavi un importo corrispondente alle Indennità, agli Indennizzi, agli Indennizzi Assicurativi agli Indennizzi Assicurativi, da utilizzarsi con riferimento agli Indennizzi Assicurativi, esclusivamente per il ripristino delle opere danneggiate, ove tali importi non debbano essere imputati a rimborso anticipato ai sensi del precedente articolo 7.2 (Rimborso anticipato obbligatorio). Ove tali importi non debbano essere imputati a rimborso anticipato, la Società Finanziata potrà trasferirli sul Conto Ricavi.

## 12. PAGAMENTI

### 12.1 Modalità

Tutti i pagamenti da parte della Società Finanziata ai sensi del presente Contratto di Finanziamento saranno effettuati, franco deduzioni e ritenute fiscali imposte dalla normativa in vigore, alla Banca Agente per conto delle Banche Finanziatrici [e/o della Banca Cessionaria] mediante accredito sul conto corrente di volta in volta indicato dalla Banca Agente alla Società Finanziata.

### 12.2 Riparti

- (a) Alle rispettive scadenze, sarà cura della Banca Agente provvedere al riparto alle Banche Finanziatrici degli importi versati dalla Società Finanziata alla Banca Agente in base al presente Contratto di Finanziamento mediante versamento dell'importo spettante a ciascuna Banca Finanziatrice sul conto corrente indicato da quest'ultima, con valuta pari a quella applicata alla Società Finanziata.
- (b) Nel caso in cui la Banca Agente debba ricevere un qualsivoglia importo da corrispondere alle Banche Finanziatrici ai sensi del presente Contratto di Finanziamento, la Banca Agente non sarà obbligata a versare tale importo alle Banche Finanziatrici sino a che lo stesso non sia stato effettivamente versato dalla Società Finanziata alla Banca Agente.

### 12.3 Giorno del pagamento

Qualora un pagamento ai sensi del presente Contratto di Finanziamento debba essere effettuato in una data che non sia un Giorno Lavorativo, il pagamento sarà effettuato il Giorno Lavorativo immediatamente successivo, fatto salvo quanto altrimenti stabilito in relazione alle Date di Pagamento degli Interessi e alle Date di Rimborso.

### 12.4 Imputazione dei pagamenti parziali

Fermo restando quanto previsto dall'Articolo 7 (*Rimborso Anticipato*) che precede, qualora la Banca Agente riceva dalla Società Finanziata o per conto della stessa un pagamento il cui importo sia inferiore alle somme dovute, il pagamento parziale, indipendentemente dalla

eventuale, diversa imputazione indicata dalla Società Finanziata o dal soggetto che effettua il pagamento, sarà imputato come segue:

- (a) in primo luogo, alle somme dovute alla Banca Agente a titolo di rimborso spese, costi e commissioni;
- (b) in secondo luogo, agli altri Costi Finanziari;
- (c) in terzo luogo, alle somme dovute alle Parti Finanziarie a titolo di capitale ai sensi dei Documenti Finanziari; e
- (d) in quarto luogo, alle somme dovute alle Parti Finanziarie ad altro titolo.

La Banca Agente, previo consenso delle Banche di Maggioranza, potrà variare l'ordine delle imputazioni dei pagamenti parziali.

## 13. IPOTECHE

### 13.1 Concessione di Ipoteche

Come garanzia per l’adempimento puntuale ed integrale da parte della Società Finanziata di tutti i propri obblighi di pagamento nascenti ai sensi del presente Contratto di Finanziamento, la Società Finanziata costituisce contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto *[si impegna a costituire]* ipoteca sulle Aree già di proprietà, gravate dal diritto di superficie a favore di Expo 2015 S.p.A., e si impegna a concedere, a favore delle Banche Finanziatrici, ipoteca di primo grado sulle Aree ancora da acquisire, contestualmente al trasferimento delle stesse, sempre gravate dal diritto di superficie a favore di Expo 2015 S.p.A., nei termini di cui a ciascun separato Atto di Ipoteca.

## 14. DICHIARAZIONI E GARANZIE

La Società Finanziata dichiara e garantisce a ciascuna delle Parti Finanziarie quanto indicato nel presente Articolo 14 (*Dichiarazioni e garanzie*).

### 14.1 Capacità

La Società Finanziata è una società per azioni regolarmente costituita ed esistente, in conformità al proprio atto costitutivo e statuto, e ha piena capacità giuridica per l'esercizio dell'attività attualmente svolta.

### 14.2 Conformità all'oggetto sociale - poteri

- (a) Il presente Contratto di Finanziamento e le operazioni dallo stesso contemplate sono conformi al raggiungimento dello scopo sociale perseguito dalla Società Finanziata quale indicato nell'oggetto sociale della stessa.
- (b) La Società Finanziata, in conformità con il proprio statuto, ha debitamente conferito ai propri rappresentanti i poteri per la sottoscrizione del presente Contratto di Finanziamento e della Documentazione Finanziaria e ha debitamente conferito ai Rappresentanti Autorizzati i poteri per la sottoscrizione delle Richieste di Utilizzo, delle richieste di rimborso e di ogni altra comunicazione ai sensi del presente Contratto di Finanziamento o in relazione ad esso.

### 14.3 Stipulazione ed esecuzione dei Documenti Finanziari

- (a) Né la stipulazione né l'esecuzione del presente Contratto di Finanziamento o di alcun altro Documento Finanziario da parte della Società Finanziata violano alcuna

disposizione di legge o regolamentare o provvedimento amministrativo o giudiziario applicabile alla Società Finanziata, né costituiscono violazione di accordi che la Società Finanziata abbia in essere con terzi.

- (b) La Società Finanziata è in possesso di ogni autorizzazione necessaria a validamente concludere e dare esecuzione al presente Contratto di Finanziamento ed agli altri Documenti Finanziari di cui sia parte.
- (c) Le obbligazioni della Società Finanziata derivanti dal Contratto di Finanziamento e dagli altri Documenti Finanziari di cui è parte sono valide e vincolanti per la Società Finanziata.

#### **14.4 Bilanci**

- (a) I bilanci della Società Finanziata consegnati alla Banca Agente ai sensi dell'Articolo [4] (*Condizioni Sospensive*) sono stati redatti con chiarezza ed in conformità ai Principi Contabili e con tutte le disposizioni di legge o regolamentari applicabili e rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico e di esercizio della Società Finanziata, alla data di riferimento.
- (b) I bilanci della Società Finanziata, come di volta in volta consegnati alla Banca Agente ai sensi dell'Articolo [15.2] (*Trasmissione di documentazione*) sono stati redatti con chiarezza e in conformità con i Principi Contabili in vigore alla Data di Sottoscrizione e con tutte le disposizioni di legge o regolamentari applicabili e rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico di esercizio della Società Finanziata alla data di riferimento.
- (c) Successivamente alla chiusura dell'ultimo bilancio approvato dalla Società Finanziata non si sono verificati cambiamenti nell'attività o nella situazione patrimoniale, economica, finanziaria od operativa o nelle prospettive in genere della Società Finanziata.

#### **14.5 Partecipazioni**

La Società Finanziata non ha alcuna controllata o alcuna partecipazione in alcuna società o associazione temporanea d'impresa.

#### **14.6 Proprietà e disponibilità delle aree**

La Società Finanziata ha la piena ed esclusiva proprietà dei propri beni, liberi da qualunque Garanzia, ad eccezione delle Garanzie Consentite e di quelli che verranno progressivamente acquisiti dalla Società Finanziata in esecuzione del Piano degli Investimenti.

Ove occorrer possa si precisa (e le Parti Finanziarie espressamente prendono atto) che – ai sensi dell'art. 8.3 dell'Accordo di Programma ed al fine di dare attuazione alla Manifestazione Universale EXPO 2015 che si terrà dal 1° maggio al 31 ottobre 2015 – la Società Finanziata ha provveduto a mettere a disposizione della Società EXPO 2015 S.p.A. le Aree, mediante costituzione di diritto di superficie come dalla documentazione di cui all'**allegato 12**.

## 14.7 Conti del Progetto

La Società Finanziata non ha attualmente in essere presso alcuna banca o altro ente a ciò autorizzato, depositi o altri conti correnti al di fuori dei Conti del Progetto.

## 14.8 Adempimento degli obblighi di legge

La Società Finanziata ha correttamente adempiuto alle disposizioni di legge o regolamentari ad essa applicabili, inclusi gli obblighi fiscali, previdenziali e quelli derivanti dalla normativa ambientale ed in materia di sicurezza sul lavoro, nei tempi previsti.

## 14.9 Contenzioso

Alla Data di Sottoscrizione non vi è alcun contenzioso, procedimento arbitrale o amministrativo in corso o minacciato, che riguardi la Società Finanziata.

## 14.10 Insolvenza

- (a) La Società Finanziata non è insolvente né si trova in alcuna delle situazioni previste dagli articoli 2446 (*Riduzione del capitale per perdite*) e 2447 (*Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale*) codice civile.
- (b) La Società Finanziata non è stata dichiarata fallita né per quanto è a conoscenza della Società Finanziata è stata intrapresa alcuna azione per far dichiarare la Società Finanziata fallita ovvero per assoggettare la Società Finanziata ad una qualsiasi altra procedura concorsuale.

## 14.11 Pari passu

Gli obblighi della Società Finanziata derivanti dal presente Contratto di Finanziamento non sono e non potranno essere postergati ad alcun altro obbligo, presente e futuro, assunto dalla Società Finanziata, fatti salvi i privilegi di legge.

## 14.12 Eventi Rilevanti, Eventi Rilevanti Potenziali ed Effetto Sostanzialmente Pregiudizievole

Non si è verificato e non perdura alcun Evento Rilevante, Evento Rilevante Potenziale o Effetto Sostanzialmente Pregiudizievole.

## 14.13 Accuratezza e completezza delle informazioni

Tutte le dichiarazioni ed informazioni comunicate per iscritto riguardanti la Società Finanziata previste nel presente Contratto di Finanziamento e nei documenti di cui all'**allegato 1** (*Condizioni Sospensive*) o altrimenti fornite alla Banca Agente o alle Parti Finanziarie sono veritiere, complete e accurate sotto ogni aspetto e non contengono dichiarazioni false né omettono alcun fatto che renderebbe tali dichiarazioni e informazioni false al momento in cui tali dichiarazioni e informazioni sono state rese.

## 14.14 Garanzie

- (a) Ciascuna delle Garanzie di cui ai Documenti di Garanzia:
  - (i) è o, quando sottoscritta ai sensi del presente Contratto di Finanziamento, sarà valida e, quando perfezionata secondo quanto ivi previsto, opponibile nei confronti di ciascuna parte concedente e nei confronti di terzi; e
  - (ii) costituisce o, quando sottoscritta ai sensi del presente Contratto di Finanziamento, costituirà validamente la relativa Garanzia che è, o sarà all'atto di sottoscrizione e dopo il regolare completamento delle formalità per ciascuna di esse, una valida Garanzia reale di primo grado o personale sui beni, diritti e redditi oggetto di tale Garanzia per le obbligazioni che vengono ivi dichiarate

garantite con privilegio sulle pretese degli altri creditori della Società Finanziata (nell'ordine e fatte salve le eccezioni previste dalla legge).

- (b) Non esistono Garanzie prestate dalla Società Finanziata a favore di terzi oltre alle Garanzie Consentite.

**14.15 Tasse e rispetto della normativa previdenziale e assistenziale**

- (a) La Società Finanziata ha pagato a tempo debito e nella misura dovuta tutte le Tasse dovute.
- (b) La Società ha effettuato, conformemente alle modalità stabilite dalla legge, il pagamento di ogni somma dovuta a titolo di contributi previdenziali e assistenziali applicabili ed ha regolarmente, correttamente e tempestivamente prelevato e versato le relative ritenute.

**14.16 Capitale Sociale - Compagine Societaria**

- (a) Il capitale sociale della Società Finanziata è stato interamente sottoscritto.
- (b) Il capitale della Società Finanziata è detenuto dai soci secondo le percentuali indicate nel Piano di Fattibilità di cui all’**allegato 13**.

**14.17 Utilizzi**

Tutti gli Utilizzi verranno effettuati conformemente agli scopi previsti dal presente Contratto, quali specificati nella relativa Richiesta di Utilizzo, senza responsabilità di verifica da parte della Banca Agente.

**14.18 Ripetizione delle dichiarazioni e garanzie**

Le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo [14] (*Dichiarazioni e garanzie*) si intendono rilasciate e rinnovate, oltre che alla Data di Sottoscrizione, a ciascuna Data di Richiesta di Utilizzo, a ciascuna Data di Efficacia, a ciascuna Data di Erogazione, a ciascuna Data di Pagamento degli Interessi, a ciascuna Data di Rimborso.

**14.19 Postergazione dei crediti dei soci**

I crediti dei soci per l’avvenuta cessione delle Aree alla Società Finanziata sono postergati all’integrale soddisfacimento dei crediti delle Banche Finanziatrici in linea capitale ed interessi.

**15. IMPEGNI**

**15.1 Durata**

Gli obblighi della Società Finanziata di cui al presente Articolo [15] (*Impegni*) rimarranno in vigore fino al rimborso del Finanziamento.

**15.2 Trasmissione di documentazione**

La Società Finanziata si impegna a inviare alla [Banca Agente] non appena disponibili e in ogni caso entro:

- (a) [120 (*centoventi*)] giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale della Società Finanziata o nel maggior termine previsto dallo statuto della Società Finanziata, il proprio bilancio predisposto in conformità ai Principi Contabili e il Piano di Fattibilità aggiornato, unitamente alla stima del valore delle aree come risultante da perizia indipendente effettuate da organismi competenti;

- (b) [entro il 30 settembre] di ciascun anno, una relazione semestrale predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società Finanziata, redatta in conformità ai Principi Contabili.

### 15.3 Informativa

La Società Finanziata si impegna a notificare per iscritto alla Banca Agente:

- (a) tempestivamente appena ne abbia conoscenza, ogni cambiamento o evento di carattere tecnico, economico, amministrativo, patrimoniale, finanziario o giuridico (ancorché notorio) che modifichi in senso sostanzialmente negativo la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della Società Finanziata rispetto ai dati dell'ultimo bilancio o semestrale forniti alla Banca Agente;
- (b) tempestivamente, appena ne abbia conoscenza, il verificarsi di un Evento Rilevante o di un Evento Rilevante Potenziale;
- (c) su richiesta della Banca Agente, ed entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi da tale richiesta, dettagliate informazioni sui fatti di cui ai precedenti Paragrafi (a) e (b);
- (d) tempestivamente appena ne abbia conoscenza, il verificarsi di un evento che possa costituire un caso di forza maggiore ai sensi dei contratti di progetto;
- (e) tempestivamente, appena ne abbia conoscenza la creazione di qualsiasi Garanzia sui beni della Società Finanziata ivi inclusi i beni del progetto ad eccezione delle Garanzie Consentite;
- (f) qualsiasi avviso di convocazione dell'assemblea dei soci o altra comunicazione relativa alle decisioni della Società Finanziata;
- (g) appena ne abbia conoscenza un evento di “cambio di controllo” come definito nel successivo articolo [16.2].

### 15.4 Dichiarazione della Società Finanziata

La Società Finanziata si impegna a consegnare alla Banca Agente:

- (a) unitamente al proprio bilancio, inviato ai sensi dell'Articolo [15.2] (*Trasmissione di documentazione*) che precede; e
- (b) prontamente in ogni momento su richiesta scritta della Banca Agente, qualora la Banca Agente abbia ragionevole motivo di ritenere che si sia verificato un Evento Rilevante,

una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della Società Finanziata, attestante che non si è verificato né sussiste un Evento Rilevante o un Effetto Sostanzialmente Pregiudizievole ovvero, qualora si sia verificato e perduri, a seconda del caso, un Evento Rilevante o un Effetto Sostanzialmente Pregiudizievole, l'Evento Rilevante o l'Effetto Sostanzialmente Pregiudizievole occorso e le azioni intraprese dalla Società Finanziata per sanare tale Evento Rilevante o tale Effetto Sostanzialmente Pregiudizievole (il “**Certificato di Conformità**”).

### 15.5 Aree

A seguito di ciascun acquisto delle Aree , la Società Finanziata si impegna a:

- (a) consentire o fare in modo che sia consentito l’accesso ai siti alla [Banca Agente] per mezzo dei propri rappresentanti e/o dei propri consulenti e/o professionisti incaricati ogni qualvolta la [Banca Agente] ne faccia ragionevolmente richiesta e purché in termini e secondo modalità non pregiudizievoli per la Società Finanziata o per la società Expo 2015 S.p.A.;

(b) con riferimento a ciascuna Area oggetto di acquisizione, consegnare alla [Banca Agente], contestualmente al trasferimento delle stesse, la relativa Relazione Notarile e, procedere alla formalizzazione del relativo Atto di Ipoteca.

#### **15.6 Timetable**

La società Finanziata si impegna al rispetto delle seguenti tempistiche, in linea con quanto previsto nel Piano di Fattibilità:

- a) condivisione e approvazione del Masterplan entro il [31 dicembre 2013];
- b) pubblicazione del bando di gara per l’individuazione del soggetto attuatore entro il [31 marzo 2014];
- c) stipula del preliminare di cessione delle aree con il soggetto attuatore entro il [30 novembre 2014];
- d) approvazione definitiva del Programma Integrato di Intervento entro il [31 marzo 2016];
- e) rogito entro il [31 dicembre 2016].

In caso di mancata individuazione da parte della Società Finanziata del soggetto attuatore entro il [31 dicembre 2014], i Soci provvederanno a costituire in pegno le azioni della Società Finanziata [Documento di garanzia integrativo], tenuto conto e fatte salve le indicazioni *pro-tempore* vigenti da parte della Corte dei Conti e degli altri organismi di controllo.

#### **15.7 Covenants**

La società Finanziata si impegna per tutta la durata del contratto a mantenere i seguenti rapporti, in linea con quanto previsto nel Piano di fattibilità:

- (a) Rapporto tra il finanziamento ed il valore delle aree (Loan to value o LTV) non superiore a [●];
- (b) Rapporto tra finanziamento ed il valore di acquisizione/conferimento delle aree (Loan to cost o LTC) non superiore a [●];
- (c) Rapporto debito/equity non superiore a [●].

#### **16. EVENTI RILEVANTI**

Il verificarsi di anche uno solo degli eventi, fatti o circostanze di cui al presente Articolo 16 (*Eventi Rilevanti*) nonché il mancato adempimento da parte della Società Finanziata o dei suoi Soci agli obblighi previsti dall’art. 15 (Impegni) [qualora non venga rimediato dalla Società Finanziata entro il Periodo di Cura decorrente dalla data in cui la Società Finanziata ha avuto oggettiva conoscenza del relativo evento, fatto o circostanza ovvero, ove la Società Finanziata non ne abbia conoscenza, dalla relativa comunicazione inviata dalla Banca Agente alla Società Finanziata] costituisce un Evento Rilevante.

##### **16.1 Casi di decadenza**

Il verificarsi di una delle ipotesi previste all'Articolo 1186 del codice civile, cui viene altresì convenzionalmente parificato il verificarsi di una qualsiasi delle situazioni altrimenti indicate nel presente Articolo (*Eventi Rilevanti*).

## 16.2 Mancato pagamento

Il mancato pagamento alla scadenza di qualsiasi importo dovuto dalla Società Finanziata a titolo di capitale, interesse (inclusi gli Interessi di Mora) o ad altro titolo ai sensi del presente Contratto di Finanziamento o di un altro Documento Finanziario.

## 16.3 Veridicità e completezza delle dichiarazioni e garanzie

La non veridicità o incompletezza in tutto o in parte, di una o più delle dichiarazioni e garanzie contenute in alcuno dei Documenti Finanziari ovvero la non veridicità o incompletezza in tutto o in parte, di una o più delle dichiarazioni e garanzie contenute in qualsiasi altro documento consegnato dalla Società Finanziata in relazione ad alcuno dei Documenti o in ottemperanza agli obblighi di informativa di cui al presente Contratto di Finanziamento.

## 16.4 Insolvenza

- (a) Venga emesso un ordine o una dichiarazione, iniziati procedimenti legali o intrapreso qualsiasi altro passo (ivi compresa la convocazione di un'assemblea) per il fallimento, l'ammissione a procedure concorsuali o la liquidazione (volontaria o coattiva) o altra procedura avente scopo analogo della Società Finanziata o per il raggiungimento di un concordato con i creditori, cessione dei beni o altro tipo di composizione con la generalità dei creditori della Società Finanziata.
- (b) La Società Finanziata sia o divenga incapace (o ammetta per iscritto la propria incapacità) di pagare regolarmente i propri debiti o sia (o ammetta di essere) altrimenti insolvente o sospenda o minacci di sospendere il pagamento di tutti o di una parte rilevante dei propri debiti a causa di difficoltà finanziarie o si convenga o dichiarare una moratoria in relazione ad alcuna parte del proprio indebitamento o sia altrimenti considerata insolvente ai sensi dell'Articolo 5 della Legge Fallimentare o altra norma applicabile.
- (c) La Società Finanziata intraprenda un procedimento o altre iniziative concrete (ivi comprese, a titolo esemplificativo, eventuali trattative con una categoria rilevante o con la generalità dei propri creditori aventi ad oggetto il pagamento dei propri debiti) al fine di procedere alla moratoria dei pagamenti.
- (d) Un curatore, amministratore straordinario, commissario, liquidatore o altro funzionario avente natura o funzioni simili sia nominato in relazione alla Società Finanziata o a qualsiasi parte del suo patrimonio o la Società Finanziata richieda tale nomina.

## 16.5 Procedure esecutive

L'avvio di una o più procedure esecutive su beni della Società Finanziata *[qualora l'esito sfavorevole delle stesse possa avere un Effetto Sostanzialmente Pregiudizievole]*.

## 16.6 Destinazione delle Linee di Credito

L'inottemperanza da parte della Società Finanziata agli obblighi previsti all'Articolo 0 (*Scopo delle Linee di Credito*).

## 16.7 Vicende attinenti ai Documenti di Garanzia

L'invalidità o inefficacia di anche una sola delle garanzie di cui ai Documenti di Garanzia.

## 16.8 Acquisizione coattiva

Tutti o alcuna parte (rilevante) dei Beni del Progetto venga sequestrata, nazionalizzata, espropriata o acquisita coattivamente da un'autorità pubblica locale o nazionale italiana.

## 16.9 Proprietà dei Beni del Progetto

Fatto salvo quanto previsto nei Documenti Finanziari, la Società Finanziata non acquisisca o perda la proprietà o la disponibilità dei Beni del Progetto.

A tale riguardo (ed in deroga a quanto precede) si precisa, e le Parti Finanziarie espressamente prendono atto, che – ai sensi dell’art. 8.3 dell’Accordo di Programma ed al fine di dare attuazione alla Manifestazione Universale EXPO 2015 - la Società Finanziata ha provveduto a mettere a disposizione della Società EXPO 2015 S.p.A. le Aree, mediante costituzione di diritto di superficie, come da **allegato 12**.

## 16.10 Contratti di Garanzia

Escussione della Garanzia rilasciata a favore di FFM.

## 16.11 Rispetto dei covenants finanziari

L'inottemperanza da parte della Società Finanziata agli obblighi previsti all'Articolo 15.7 (Covenants)

## 16.12 Cambio di Controllo

Qualsiasi variazione rilevante alle Quote di partecipazione al capitale sociale della Società Finanziata indicate nel Piano di Fattibilità di cui all’**allegato 13** che determini un cambiamento sostanziale (a ragionevole giudizio della Banca Agente), dei soggetti di riferimento, salvo accettazione per iscritto di tale cambiamento da parte della Banca Agente.

## 17. RIMEDI IN CASO DI EVENTO RILEVANTE

### 17.1 Rimedi

In qualsiasi momento successivo al verificarsi di un Evento Rilevante che non sia stato debitamente rimediato entro il relativo Periodo di Cura e purché tale Evento Rilevante persista come confermato per iscritto dalla Banca Agente su istruzione delle Banche Finanziatrici, le Banche Finanziatrici avranno la facoltà, da esercitarsi mediante comunicazione scritta alla Società Finanziata da parte della Banca Agente, di:

- (a) ove non si sia verificato alcun Utilizzo, recedere dal Contratto di Finanziamento senza corrispettivo, cancellando le Quote di Partecipazione; o
- (b) dichiarare la Società Finanziata decaduta dal beneficio del termine ai sensi dell'articolo 1186 del codice civile, senza che in alcun caso occorra pronuncia giudiziale; o
- (c) dichiarare il presente Contratto di Finanziamento risolto di diritto ai sensi dell'articolo 1456 codice civile e/o recedere dal presente Contratto di Finanziamento nel momento in cui la Società Finanziata riceva comunicazione scritta anche a mezzo fax da parte della Banca Agente, con la quale quest'ultima dichiara di volersi avvalere della presente clausola.

Nel caso in cui sia stata fatta una comunicazione di cui ai precedenti punti da (b) a (c), procedere all'escussione di tutte o parte delle Garanzie di cui ai Documenti di Garanzia.

### 17.2 Ulteriori rimedi

In nessun caso l'esercizio della facoltà di cui al precedente Articolo faranno venire meno i rimedi previsti dagli altri Documenti Finanziari o comunque dalla legge in favore delle Banche Finanziatrici per la tutela delle proprie ragioni di credito nei confronti della Società Finanziata.

## 18. CESSIONE DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

### 18.1 Cessione da parte della Società Finanziata

La Società Finanziata non potrà cedere, trasferire o comunque disporre in alcun modo dei propri diritti e/o delle proprie obbligazioni ai sensi dei Documenti Finanziari.

### 18.2 Trasferimenti da parte delle Banche Finanziatrici

Le Banche Finanziatrici non avranno il diritto di cedere a terzi, relativamente alla propria Quota di Partecipazione o parte di essa, il presente Contratto di Finanziamento nonché gli altri Documenti Finanziari, salvo quanto previsto all’art. 116 del D.lgs. 163/2006 e salvo che questo non avvenga nei confronti di organismi sovranazionali (a titolo di esempio Banca Centrale Europea e Banca Europea per gli Investimenti ).

Le banche finanziatrici avranno il diritto di cedere a terzi, ovvero di costituire in garanzia in tutto o in parte, il credito derivante dal presente contratto di finanziamento ai sensi dell’art. 117 del D.lgs. 163/2006.

## 19. COMUNICAZIONI

### 19.1 Forma delle comunicazioni

(a) Salvo quanto altrimenti previsto, tutte le comunicazioni ai sensi del presente Contratto di Finanziamento dovranno essere effettuate per iscritto e, salvo quanto diversamente stabilito, potranno essere inviate a mezzo lettera o fax o email. Le comunicazioni si riterranno giunte a destinazione:

- se inviate a mezzo lettera, con la consegna a mano o con l'effettivo ricevimento; ovvero
- se inviate via fax, con la ricezione in forma leggibile da parte del destinatario; ovvero
- se inviate per email, quando la ricezione è riscontrata dal destinatario mediante email.

(b) Le comunicazioni pervenute in un giorno che non sia un Giorno Lavorativo ovvero oltre le ore 15:00 di un Giorno Lavorativo saranno considerate come pervenute il Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

### 19.2 Indirizzo

(a) Per qualsivoglia comunicazione ai sensi del presente Contratto di Finanziamento, la Società Finanziata indica il seguente indirizzo:

[●]

[●]

(b) Fatto salvo quanto previsto al Paragrafo (c), per qualsivoglia comunicazione prevista nel presente Contratto di Finanziamento, ciascuna delle Banche Finanziatrici indica l'indirizzo di cui all'**allegato 7**.

(c) Tutte le comunicazioni tra le Banche Finanziatrici (o una di esse) e la Società Finanziata devono essere inviate per il tramite della Banca Agente.

### 19.3 Variazioni di indirizzo

Ciascuna delle Parti potrà comunicare alla Banca Agente e alla Società Finanziata (o, nel caso della Banca Agente, alle Banche Finanziatrici e alla Società Finanziata) con lettera raccomandata A.R. quel diverso indirizzo, purché in Italia, al quale vorrà ricevere le

comunicazioni previste dal presente Contratto di Finanziamento. La variazione di indirizzo avrà efficacia a partire dal 5° (quinto) Giorno Lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione da parte della Banca Agente (o, nel caso della Banca Agente, da parte delle Banche Finanziatrici e della Società Finanziata).

**20. COMMISSIONI**

**20.1 Commissioni di up-front**

La Società Finanziata si impegna a corrispondere alle Banche Finanziatrici una commissione up-front pari allo [●] del valore nominale delle Linee di Credito all’atto della sottoscrizione del contratto, in conformità all’offerta economica resa in sede di gara, qui **allegata sub 8**.

**20.2 Commissioni di mancato utilizzo**

La Società Finanziata si impegna a corrispondere alle Banche Finanziatrici commissioni di mancato utilizzo pari a [●] su base annua calcolate sull’importo inutilizzato della Linea Base e sulla Linea IVA, in conformità all’offerta economica resa in sede di gara, qui **allegata sub 8**.

*[In caso di cessione di Crediti IVA, effettuata nelle forma di cessione del credito con anticipo del corrispettivo, alla Banca Cessionaria non sarà corrisposta la Commissione di mancato utilizzo].*

**20.3 Commissione di Garanzia**

La Società Finanziata si impegna a corrispondere alle Banche Finanziatrici una commissione di garanzia pari [●] su base annua sull’ammontare della Garanzia resa a favore di FFM, emessa a valere sulle disponibilità accordate in ragione della Linea per Firma *[e di tempo in tempo in essere]*, – in conformità all’offerta economica resa in sede di gara, qui **allegata sub 8**.

**20.4 Spese notarili e imposta sostitutiva**

Resta inteso che sono a carico della Società Finanziata le eventuali spese notarili ed ogni eventuale onere, presente e futuro, per imposte e tasse, diritti e ritenute che dovesse essere sostenuto o applicato in relazione a ciascuno dei Documenti Finanziari ed ai pagamenti da eseguirsi in base agli stessi. La Società Finanziata si obbliga a corrispondere alla Banca Agente l’imposta sostitutiva dovuta all’atto di ciascuna erogazione

**21. PROVA DEL CREDITO**

Gli estratti conto, le registrazioni ed in genere le scritture contabili obbligatorie per legge delle *[Banche Finanziatrici]* faranno piena prova in qualsiasi sede e a ogni effetto dei crediti nei confronti della Società Finanziata, salvo errore manifesto o prova contraria.

**22. MODIFICHE E RINUNCE**

**22.1 Procedura**

Qualsiasi disposizione contenuta nei Documenti Finanziari potrà essere modificata o fatta oggetto di rinuncia unicamente con il mutuo consenso della Società Finanziata e delle Banche Finanziatrici.

**23. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE**

**23.1 Legge applicabile**

Il presente Contratto di Finanziamento è regolato dalla legge italiana.

## **23.2 Foro competente**

Salvi i casi di giurisdizione necessaria, per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, conclusione, esecuzione o risoluzione del presente Contratto o comunque ad esso relativa (incluse le obbligazioni extra contrattuali relative allo stesso) sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.

In relazione all'obbligo di esperire il tentativo di conciliazione, quale condizione di procedibilità nei casi previsti dalla legge per l'esercizio di azioni individuali davanti all'Autorità Giudiziaria, le Parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente Contratto all'Organismo di Conciliazione Bancaria presso il "Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR", iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia, in quanto organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale.

Il Conciliatore Bancario Finanziario può essere attivato sia dalle Società che dalle Parti Finanziarie e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo a queste ultime. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it).

Le Parti restano comunque libere di concordare, anche in una fase successiva alla sottoscrizione del presente Contratto, di rivolgersi a un altro organismo di mediazione, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia.

Resta peraltro ferma, nei limiti previsti dalla legge, la possibilità di attivazione da parte delle sole Società del procedimento di cui all'art. 128-bis del D.Lgs. 1/9/1993, n. 385 (Arbitro Bancario Finanziario, sistema stragiudiziale gestito dalla Banca d'Italia) ovvero, a seconda della materia, del procedimento di cui al D.Lgs. 8/10/2007 n.197 (Camera di conciliazione e arbitrato della Consob), che parimenti assolvono la condizione di procedibilità di cui alla presente clausola.

## **24. TRATTAMENTO TRIBUTARIO**

Le linee di credito del presente Contratto costituiscono operazioni di finanziamento di durata eccedente i 18 (diciotto) mesi e un giorno poste in essere da banche aventi diritto al beneficio dell'imposta sostitutiva prevista dagli articoli 15 e seguenti del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601. Conseguentemente, il presente Contratto e le relative garanzie sono esenti da ogni ulteriore imposta ai sensi delle citate disposizioni.

[Si invocano in ogni caso le esenzioni dall'imposta di Bollo, Registro, Ipotecaria e Catastale previste dall'art. 19 paragrafo 6, quale richiamato dall'art. 20, dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e il BIE sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano 2015 (ratificato e reso esecutivo in data [●]), trattandosi di operazione finanziaria relativa ai terreni e alle aree fabbricabili necessarie per la realizzazione dell'Expo poste in essere dal Proprietario Arexpo S.p.A.)]

## **25. TRASPARENZA**

Ai sensi e in conformità alle disposizioni in materia di trasparenza emanate ai sensi dell'articolo 9.1 della deliberazione del CICR (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio) del 4 marzo 2003 in vigore dal mese di ottobre 2003 e ai sensi delle successive disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari emanate dalla

Banca d'Italia e pubblicate il 10 settembre 2009 in Gazzetta Ufficiale (le “Disposizioni di Trasparenza”), le Parti reciprocamente riconoscono e dichiarano che il presente Contratto ed ogni suo termine e condizione sono stati oggetto di negoziazione individuale tra le stesse e, per l'effetto, il presente Contratto rientra nella categoria dei contratti “che costituiscono oggetto di trattativa individuale” per i quali è prevista l'esenzione dell'applicazione delle disposizioni contenute nella Sezione II delle Disposizioni di Trasparenza.

**26. OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Con il presente contratto e secondo quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii, da intendersi qui integralmente richiamata, le Parti assumono i relativi obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ove previsti.

**27. DISPOSIZIONI VARIE**

**27.1 Completezza del Contratto**

Le Parti si danno reciprocamente atto che i termini e le condizioni contenute nel presente Contratto di Finanziamento e nei documenti a questo allegati costituiscono le complete intese intervenute tra di esse e sostituiscono tutti gli eventuali precedenti patti, sia orali sia scritti, tra loro intercorsi con riferimento al Finanziamento.

**28. CONSERVAZIONE DEL CONTRATTO**

**28.1 Invalidità parziale**

Qualora una qualsiasi delle disposizioni del presente Contratto di Finanziamento divenisse per qualsiasi ragione illegittima, invalida o non azionabile, ciò non pregiudicherà la legittimità, validità ed efficacia delle rimanenti disposizioni.

**28.2 Esecuzione non novativa del Contratto di Finanziamento**

Qualsiasi atto stipulato in adempimento di obblighi o conseguente all’esercizio di facoltà previste nel presente Contratto di Finanziamento dovrà essere inteso come esecutivo del contratto stesso e non costituirà né potrà essere interpretato quale, salvo diversa volontà delle Parti, novazione rispetto a quanto qui contemplato.

**28.3 Rinunce e tolleranza**

Qualsiasi disposizione del presente Contratto potrà essere oggetto di rinuncia solo per iscritto.

Nessun ritardo, mancato esercizio di alcuno dei poteri o diritti o rimedi previsti dai Documenti Finanziari potrà essere considerato una rinuncia a tali poteri, diritti e rimedi ovvero come tacita abrogazione o modifica dei patti che li prevedono.

**29. RINVIO**

Si applicano, in quanto applicabili agli appalti di servizi e compatibili con la natura del contratto di finanziamento, le disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e ss.mm.ii. nonché le disposizioni del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE») e ss.mm.ii.

**SCHEMA DI CONTRATTO – VERS. 1.0**

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO  
LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI FINANZIARI E DEI SERVIZI BANCARI ACCESSORI ALLA  
SOCIETÀ AREXPO S.P.A.

---

Le parti tutte autorizzano il Notaio autenticante a rilasciare copia del presente atto a chiunque ne faccia richiesta.

RISERVATO

## ALLEGATO [1] - CONDIZIONI SOSPENSIVE

### PARTE 1 CONDIZIONI SOSPENSIVE ALLA PRIMA EROGAZIONE

#### 1. Documenti costitutivi della Società Finanziata

Copia, certificata come conforme all'originale dal legale rappresentante della Società Finanziata, dell'atto costitutivo e dello statuto vigente della Società Finanziata.

#### 2. Autorizzazioni societarie della Società Finanziata e documenti relativi

2.1 Copia, certificata come conforme all'originale dal legale rappresentante della Società Finanziata, delle delibere dei competenti organi sociali della Società Finanziata e/o degli altri documenti societari attestanti:

- (a) l'approvazione dei termini e delle condizioni dei Documenti di cui la Società Finanziata sia, o debba essere, parte, nonché
- (b) l'avvenuto conferimento dei poteri per sottoscrivere i suddetti Documenti in nome e per conto della Società Finanziata.

2.2 Certificato di vigenza della Società Finanziata, rilasciato non oltre [10] giorni prima della Data di Erogazione.

2.3 Ultime dichiarazioni IVA (trimestrale/annuale).

#### 3. Documenti Finanziari

Originale, ovvero, ove non possibile copia autentica, di ciascuno dei seguenti Documenti Finanziari, debitamente sottoscritto, in pieno vigore ed efficacia:

- (a) il Contratto di Finanziamento;
- (b) i Documenti di Garanzia; e
- (c) ogni altro Contratto di Finanziamento, atto o documento che le Parti concorderanno di includere nella definizione di “Documenti Finanziari”.

### PARTE 2 CONDIZIONI SOSPENSIVE AD OGNI EROGAZIONE, COMPRESA LA PRIMA

- 1. Assenza di Eventi Rilevanti o Eventi Rilevanti Potenziali e/o di Effetti Sostanzialmente Pregiudizievoli.
- 2. Evidenza che la Società Finanziata non è incorsa in perdite o ha assunto alcun Indebitamento, ad eccezione dell'Indebitamento Consentito, rispetto alle risultanze degli ultimi bilanci consegnati dalla Società Finanziata ai sensi dell'Articolo 15 (*Trasmissione di Documentazione*) del Contratto di Finanziamento.
- 3. Con riferimento agli Utilizzi della Linea Base, evidenza che gli importi ivi richiesti sono coerenti con il Piano degli Investimenti di cui al Piano di Fattibilità;
- 4. con riferimento agli Utilizzi della Linea IVA, evidenza degli importi risultanti dalle dichiarazioni trimestrali/annuali [*con riferimento agli Utilizzi della cessione del credito IVA con anticipo del corrispettivo, evidenza degli importi risultanti dalle dichiarazioni trimestrali/annuali*].
- 5. Evidenza del versamento di capitale sociale per cassa dai Soci secondo le percentuali e le tempistiche indicate nel Piano di Fattibilità.

**SCHEMA DI CONTRATTO – VERS. 1.0**

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO  
LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI FINANZIARI E DEI SERVIZI BANCARI ACCESSORI ALLA  
SOCIETÀ AREXPO S.P.A.

---

6. Evidenza dello stanziamento in bilancio da parte dei Soci della Società Finanziata del 95% delle somme da versare per cassa a titolo di aumento di capitale, nelle tempistiche indicate nel Piano di Fattibilità.
7. Evidenza del rispetto del Timetable di cui al Piano di Fattibilità.

RISERVATO

**ALLEGATO [2] - SCHEMA DI RICHIESTA DI UTILIZZO**

**PARTE 1: Schema di Richiesta di Utilizzo per la Linea Base**

[●]

[*inserire data*]

**AREXPO S.p.A.**

**Contratto di Finanziamento per complessivi Euro [●] in data [●]**

Facciamo riferimento al Contratto di Finanziamento sopra indicato; i termini usati nella presente Richiesta di Utilizzo hanno il significato ad essi attribuito nel Contratto di Finanziamento.

1. Il [*inserire data*] desideriamo beneficiare dell'Utilizzo/i di seguito indicato/i:
  - (a) Data di Erogazione: [●];
  - (b) Importo: [●];
  - (c) Periodo di Interesse: [●];
  - (d) Istruzioni irrevocabili di pagamento: [●]
2. Confermiamo che:
  - (e) le condizioni sospensive di cui all' Articolo 4 (*Condizioni Sospensive*) del Contratto di Finanziamento per la messa a disposizione delle Quote di Partecipazione si sono tutte verificate e sono sussistenti;
  - (f) le dichiarazioni e garanzie di cui all'Articolo 14 (*Dichiarazioni e Garanzie*) del Contratto di Finanziamento sono vere e non fuorvianti;
  - (g) nessun Evento Rilevante o Evento Rilevante Potenziale o Effetto Sostanzialmente Pregiudizievole si è verificato, né potrebbe verificarsi in ragione della presente Richiesta di Utilizzo di tale Utilizzo, ovvero in ragione dell'Utilizzo qui richiesto;
  - (h) l'Utilizzo di cui alla presente Richiesta di Utilizzo verrà utilizzato per [*inserire scopo e tempistica dell'Utilizzo richiesto*]; e
  - (i) Le dichiarazioni di cui al presente Paragrafo 2 si considereranno ripetute alla Data di Erogazione e, a tal fine, ci impegniamo a comunicarVi immediatamente qualsiasi fatto o circostanza che dovesse verificarsi tra la data della presente Richiesta di Utilizzo e la Data di Erogazione e che possa rendere non veritiere o ingannevoli, sotto qualsiasi aspetto, in tutto o in parte, tali dichiarazioni.

In nome e per conto di:

\_\_\_\_\_

Da:

In qualità di:

**PARTE 2: Schema di Richiesta di Utilizzo per la Linea IVA [Schema di Richiesta di Utilizzo per la cessione di crediti IVA con anticipo del corrispettivo]**

[●]

[inserire data]

**AREXPO S.p.A.**

**Contratto di Finanziamento per complessivi Euro [●] in data [●]**

Facciamo riferimento al Contratto di Finanziamento sopra indicato; i termini usati nella presente Richiesta di Utilizzo hanno il significato ad essi attribuito nel Contratto di Finanziamento.

2. Il [inserire data] desideriamo beneficiare dell'Utilizzo/i di seguito indicato/i:
- (a) Utilizzo a valere sulla **Linea IVA** [Utilizzo tramite cessione di crediti IVA con anticipo del corrispettivo];
  - (b) Data di Erogazione: [●];
  - (c) Importo: [●];
  - (d) Periodo di Interesse: [●];
  - (e) Istruzioni di pagamento: [●].
2. Confermiamo che:
- (f) le condizioni sospensive di cui all' Articolo 4 (*Condizioni Sospensive*) del Contratto di Finanziamento di Finanziamento per la messa a disposizione delle Quote di Partecipazione si sono tutte verificate e sono sussistenti;
  - (g) le dichiarazioni e garanzie di cui all'Articolo 14 (*Dichiarazioni e Garanzie*) del Contratto di Finanziamento di Finanziamento sono vere e non fuorvianti;
  - (h) nessun Evento Rilevante o Evento Rilevante Potenziale o Effetto Sostanzialmente Pregiudizievole si è verificato, né potrebbe verificarsi in ragione della presente Richiesta di Utilizzo di tale/i Utilizzo/i, ovvero in ragione del/degli Utilizzo/i qui richiesto/i;
  - (i) l'Utilizzo di cui alla presente Richiesta di Utilizzo verrà utilizzato per [inserire scopo e tempistica dell'Utilizzo richiesto]; e
  - (j) Le dichiarazioni di cui al presente Paragrafo 2 si considereranno ripetute alla Data di Erogazione e, a tal fine, ci impegniamo a comunicarVi immediatamente qualsiasi fatto o circostanza che dovesse verificarsi tra la data della presente Richiesta di Utilizzo e la Data di Erogazione e che possa rendere non veritiere o ingannevoli, sotto qualsiasi aspetto, in tutto o in parte, tali dichiarazioni.

In nome e per conto di:

\_\_\_\_\_

Da:

In qualità di:

**ALLEGATO [3] - MODELLO DI CERTIFICATO DI CONFORMITÀ**

*[su carta intestata della Società Finanziata]*

Spett.le

*[denominazione banca agente]*

*Loro sedi*

c.a. dott. [●]

Data: [●]

**AREXPO S.p.A.**

**Contratto di finanziamento per complessivi € [●] stipulato in data [●] (il “Contratto di Finanziamento”)**

**Certificato di Conformità**

Egregi Signori,

facciamo riferimento al Contratto di Finanziamento. I termini usati con lettera maiuscola avranno il medesimo significato ad essi attribuito nel Contratto di Finanziamento.

La presente è un Certificato di Conformità ai sensi del Contratto di Finanziamento.

Vi confermiamo che, alla data odierna:

- (a) tutte le dichiarazioni e garanzie rilasciate ai sensi della Documentazione Finanziaria sono veritiere e complete;
- (b) non è in corso alcun Evento Rilevante [o Evento Rilevante Potenziale] [o Effetto Sostanzialmente Pregiudizievole]

Distinti saluti

In nome e per conto di:

**Arexpo S.p.A.**

---

Da:

In qualità di:

## AREXPO S.p.A.

### SCHEMA DI CONTRATTO – VERS. 1.0

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO  
LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI FINANZIARI E DEI SERVIZI BANCARI ACCESSORI ALLA  
SOCIETÀ AREXPO S.P.A.

### ALLEGATO [4] - QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETÀ FINANZIATA

Quote di partecipazione al capitale sociale di Arexpo S.p.A.:

SOCI AREXPO S.p.A.	AZIONI ORDINARIE:	PARI A NOMINALI:	%
REGIONE LOMBARDIA	32.590.000	€ 32.590.000,00	34,67%
COMUNE DI MILANO	32.590.000	€ 32.590.000,00	34,67%
ENTE AUTONOMO FIERA INTERNAZIONALE DI MILANO	26.000.000	€ 26.000.000,00	27,66%
PROVINCIA DI MILANO	1.880.000	€ 1.880.000,00	2,00%
COMUNE DI RHO	940.000	€ 940.000,00	1,00%
	94.000.000	€ 94.000.000,00	100,00%

**ALLEGATO [5] - LETTERA DI PATRONAGE**

**[SCHEMA LETTERA DI PATRONAGE]**

**Milano, [●]**

**OGGETTO:**

**Contratto di Finanziamento sottoscritto il [●] da AREXPO S.p.A. (la “Società Finanziata” e da [●] (“Banca/Banche finanziatrice/i” o “Aggiudicatario”) concernente la concessione di linee di credito ai sensi del Bando di gara pubblicato in data [●] per un importo complessivo di [●]**

Gentili Signori,

siamo a conoscenza del fatto che avete deciso di finanziare la Società e che, a tale fine, avete sottoscritto il Contratto di finanziamento i cui termini e condizioni dichiariamo di conoscere.

Vi confermiamo che è politica di *[Regione Lombardia/Comune di Milano/Fondazione Fiera di Milano/Provincia di Milano/Comune di Rho]*, attuale e futura, di controllare la gestione delle società partecipate, affinché esse siano in grado di adempiere agli impegni derivanti dalle obbligazioni assunte.

Tenuto conto che dette linee di credito, le cui norme e condizioni dettagliate nel Contratto di finanziamento stipulato in data [●] sono note a questa Amministrazione/Fondazione e sono state concesse anche in considerazione del fatto che:

- la Regione Lombardia detiene il 34,67% del capitale della predetta Società;
- il Comune di Milano detiene il 34,67% del capitale della predetta Società;
- la Fondazione Fiera di Milano detiene il 27,66% del capitale della predetta Società;
- la Provincia di Milano detiene il 2,00% del capitale della predetta Società;
- il Comune di Rho detiene l’1,00% del capitale della predetta Società;

e che è intenzione della scrivente Amministrazione/Fondazione mantenere la partecipazione sopraindicata, *[Regione Lombardia/Comune di Milano/Fondazione Fiera di Milano/Provincia di Milano/Comune di Rho]* assume l’obbligo di non disporre di detta partecipazione [senza averne preventivamente informato l’Aggiudicatario mediante comunicazione scritta].

*[Regione Lombardia/Comune di Milano/Fondazione Fiera di Milano/Provincia di Milano/Comune di Rho]* assume altresì l’obbligo di assicurare adeguata supervisione alla gestione societaria, facendo in modo che sia garantita la continuità aziendale e che nell’amministrazione della Società siano sempre seguiti i criteri della più oculata gestione; *[Regione Lombardia/Comune di Milano/Fondazione Fiera di Milano/Provincia di Milano/Comune di Rho]* si impegna in ogni caso a fare in modo che la Società faccia sempre fronte alle obbligazioni assunte nei confronti dell’Aggiudicatario, derivanti dalla concessione delle menzionate linee di credito, così che le stesse siano integralmente rimborsate.

Infine, *[Regione Lombardia/Comune di Milano/Fondazione Fiera di Milano/Provincia di Milano/Comune di Rho]* assume sin d’ora l’obbligo, nel caso in cui:

**SCHEMA DI CONTRATTO – VERS. 1.0**

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO  
LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI FINANZIARI E DEI SERVIZI BANCARI ACCESSORI ALLA  
SOCIETÀ AREXPO S.p.A.

---

1. dovesse disporre, parzialmente o totalmente, della propria partecipazione nella Società, ovvero
2. nel caso in cui l’inadempimento delle sopra descritte obbligazioni sia riconducibile al mancato rispetto:
  - a. da parte della Società, degli impegni previsti nella Tempistica del progetto (“*Timetable*”) di cui al Piano di Fattibilità allegato al Contratto di finanziamento [*e comunque degli impegni di cui all'art 15.6*] ovvero
  - b. da parte della Società o degli altri Enti sottoscrittori, per quanto di propria competenza, degli impegni previsti nell’Accordo di Programma,

a fornire all’Aggiudicatario, pro-quota, in funzione della propria partecipazione azionaria, adeguate forme di garanzia, di gradimento dell’Aggiudicatario, a fronte delle obbligazioni in capo alla Società derivanti dal Contratto di finanziamento.

La presente è regolata dalla Legge Italiana.

L’Aggiudicatario è autorizzato a presentare il presente documento all’Ufficio postale per far apporre sul medesimo la “data certa”, a mezzo di affrancatura postale e relativi annulli, con le modalità prescritte da Poste Italiane S.p.A.

Cordiali saluti.

---

**[Regione Lombardia / Comune di Milano / Fondazione Fiera di Milano / Provincia di Milano / Comune di Rho]**

**ALLEGATO [6] - SCHEMA DI DISCIPLINARE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI BANCARI**

**Art. 1 Oggetto del disciplinare**

Il presente Disciplinare ha per oggetto l’espletamento dei servizi bancari e in particolare la gestione del rapporto di conto corrente da parte della Affidataria che li svolgerà prevalentemente presso la propria sede di Milano, Via [●] in conformità a quanto disciplinato con il presente contratto e nei documenti di gara.

Al fine di agevolare il servizio, lo scambio dei dati relativi alla documentazione può essere effettuato tramite sistemi informatici e, ove possibile, con collegamento anche diretto tra l’Aggiudicataria e **AREXPO**.

Le condizioni di cui al presente contratto potranno essere modificate in qualsiasi momento a seguito di eventuali nuove disposizioni legislative o regolamentari applicabili.

Di comune accordo fra le Parti, potranno essere in ogni momento apportate alle modalità di espletamento dell’attività i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per un migliore svolgimento del servizio stesso. Per la formalizzazione dei relativi accordi si procede mediante scambio di lettere. Sono in ogni caso escluse modifiche e/o integrazioni sotto la forma di tacito accordo o silenzio/assenso.

**Art. 2 Adempimenti Preliminari**

L’Affidataria si impegna in nome e per conto di **AREXPO** a curare gli adempimenti necessari alla chiusura dei rapporti bancari in essere al momento dell’aggiudicazione definitiva e al conseguente trasferimento delle relative giacenze sul conto corrente oggetto del presente contratto, secondo le direttive di **AREXPO**; gli oneri economici per tali adempimenti, previamente documentati, restano a carico di **AREXPO**.

**Art. 3 Durata del contratto**

Il contratto ha efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto e dunque dal [●] - ore [●] fino al 31/12/2018.

Alla scadenza del contratto, onde assicurare la continuità del servizio, oggetto di affidamento, l’Aggiudicataria si impegna, su espressa richiesta scritta di **AREXPO**, a garantire la prosecuzione del servizio agli stessi patti e condizioni del contratto originale fino all’individuazione del nuovo affidatario.

Alla scadenza del contratto, l’Aggiudicataria si impegna a rimettere tutte le giacenze a favore del nuovo affidatario nel termine di 60 giorni.

**Art. 4 Referenti di contratto e comunicazioni**

Entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente contratto l’aggiudicataria comunica il nominativo del Referente dell’Aggiudicataria per la gestione del contratto, ovvero il professionista qualificato cui **AREXPO** si potrà rivolgere per ogni necessità. Entro il medesimo periodo l’aggiudicataria comunica il nominativo dell’eventuale sostituto, che curerà i rapporti con **AREXPO** in caso di assenza e/o impedimento del gestore.

Referente per **AREXPO** è il Direttore Generale o suo delegato.

Qualsiasi comunicazione tra le parti dovrà essere effettuata per iscritto e s’intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa, se effettuata per lettera raccomandata, o al

momento di accusazione di ricevuta mediante trasmissione della sigla di risposta, se effettuata via fax, sempre che sia indirizzata, per quanto riguarda l’Amministrazione, al seguente indirizzo: Via [●] (fax [●] tel. [●] e, per quanto riguarda l’Aggiudicataria, al seguente indirizzo: Via [●] (fax [●] tel. [●] ovvero presso diverso indirizzo o numero di fax che ciascuna delle parti potrà comunicare all’altra, successivamente alla data di stipula del contratto, in conformità alle disposizioni di cui sopra.

## **Art. 5 Identificazione dei soggetti tenuti a operare con il gestore del servizio**

**AREXPO** entro 7 (sette) giorni dalla sottoscrizione del presente contratto si impegna a indicare le persone autorizzate a rappresentarla nei rapporti con l’Aggiudicataria, precisando eventuali limiti delle facoltà loro accordate.

Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non sono opponibili all’affidatario del servizio fino a quando non gli saranno espressamente comunicate.

Salvo contraria disposizione l’autorizzazione a disporre del rapporto di cui è contratto, conferita successivamente al termine di cui al primo comma non determina la revoca delle precedenti autorizzazioni. Le firme dei soggetti di cui sopra sono depositate presso l’Aggiudicataria.

## **Art.6 Versamenti e Pagamenti**

**AREXPO** effettua versamenti sul conto corrente:

- versando assegni bancari e circolari;
- mediante disposizioni RiBa e RID inoltrate per l’incasso;
- versando in conto altri titoli (vaglia, effetti, ricevute e documenti similari), accreditati salvo buon fine.

Sono ammessi versamenti in valuta estera (in tal caso l’accredito avviene previa conversione in euro – o nella valuta pattuita – al cambio corrente pubblicizzato dalla banca alla data di esecuzione della disposizione). Il conto viene alimentato altresì dai bonifici che **AREXPO** riceve.

L’Aggiudicataria è tenuta all’incasso anche senza autorizzazione di **AREXPO** delle somme che i terzi intendono versare a qualsiasi titolo e causa a favore di **AREXPO** contro il rilascio di apposita ricevuta.

Fatte salve le disposizioni previste da disposizioni normative, ai versamenti sono applicate le valute indicate nell’offerta tecnica.

I pagamenti sono effettuati da **AREXPO** tramite:

- assegni bancari stipulando all’uopo apposita convenzione assegni;
- carta di credito;
- disposizioni di bonifico/ ordini di pagamento.

Gli ordini di pagamento (mandati) sono emessi sui modelli appositamente predisposti numerati progressivamente e debitamente firmati.

I mandati verranno consegnati dalla Società all’Affidataria accompagnati da distinta in duplice copia, una delle quali da restituire alla Società firmata per ricevuta.

In alternativa i mandati di pagamento sono trasmessi in via informatica dai soggetti di cui all’art. 6 in possesso di idonee chiavi di accesso e di relativa password.

I mandati devono contenere:

- Identificazione del creditore;
- Codice fiscale del creditore;

- Importo in cifre e in lettere;
- Scadenza del pagamento;
- Causale del pagamento;
- Data di emissione
- La valuta per il beneficiario
- Le coordinate bancarie del beneficiario (in caso di bonifico)
- Eventuale data di scadenza

Il gestore provvede senza alcun addebito a effettuare i pagamenti di spese fisse, ricorrenti od obbligatorie per **AREXPO**, di emolumenti al personale, di spese derivanti da obblighi tributari, di rate di imposte e tasse, di canoni di utenze varie (relativi a servizi telefonici, fornitura di energia elettrica, acqua, gas etc.) di delegazioni di pagamento, nonché di pagamenti urgenti che dovessero eventualmente rendersi necessari, sulla base di apposita autorizzazione al pagamento sottoscritta da una delle persone autorizzate alla firma dei mandati.

L’Aggiudicataria si obbliga a dar corso senza alcun addebito al pagamento delle spese fisse ricorrenti previa fornitura di apposito elenco di domiciliazioni che la Società riterrà opportuno attivare, riferite a rate di imposte e tasse, canoni di utenze etc.

Sono a carico dell’Affidataria gli oneri derivanti da eventuali sanzioni / penali / interessi derivanti da ritardi nei pagamenti allo stesso imputabili.

L’Aggiudicataria non dà corso al pagamento dei mandati che risultino irregolari, ovvero privi di uno qualsiasi degli elementi sopra indicati, non sottoscritti dalle persone a ciò tenute o che presentino abrasioni o cancellature nell’indicazione della somma o del nome del creditore o discordanze tra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre. E’ ammessa la convalida delle correzioni con timbro e firma delle stesse persone che hanno firmato l’ordine.

Il gestore è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dalla Società sul mandato.

A comprova dei pagamenti effettuati il Gestore provvede ad annotare gli estremi delle operazioni effettuate apponendo il timbro pagato, la data e la propria firma; in alternativa provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato con documentazione informatica da consegnare alla Società con cadenza mensile. Su richiesta della Società, l’Affidataria fornisce entro il terzo giorno lavorativo successivo, gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito.

Per i mandati di pagamento estinti a mezzo assegno circolare il Gestore è liberato dall’obbligazione nel momento dell’addebito dell’importo sul conto corrente.

Sono vietati i pagamenti a favore delle persone indicate all’art. 6 ad eccezione di quelli emessi per il reintegro del fondo minute spese e di quelli relative agli emolumenti a loro spettanti.

Fatte salve le disposizioni previste da disposizioni normative, ai pagamenti sono applicate le valute seguenti: [●].

## **Art 7 Pagamenti con carta di credito**

L’Aggiudicataria servizio si impegna a rilasciare numero [2] carte di credito aziendali, appartenenti a circuito internazionale, regolati da apposito contratto. Il costo del predetto servizio è incluso nel corrispettivo contrattuale.

**AREXPO** a tal fine trasmette all’Aggiudicataria i nominativi dei soggetti autorizzati a effettuare i pagamenti con carta di credito, i limiti di utilizzo per ciascuno di questi.

**AREXPO** si impegna a trasmettere con immediatezza l’estratto conto ricevuto dalla società emittente la carta di credito. Il Gestore provvede a registrare l’operazione sul conto corrente.

#### **Art. 8 Obblighi del gestore**

L’Aggiudicataria svolgerà il servizio oggetto della presente convenzione con il proprio personale presso gli sportelli di [●] in [●], Via [●], n. [●], nei giorni e nei limiti di orario dallo stesso osservati per gli altri servizi del genere, nel rispetto degli accordi di lavoro; dedicherà all’espletamento del servizio le migliori cure e risponderà di eventuali disagi, disfunzioni e danni causati dalla propria organizzazione nonché di eventuali disagi intervenuti nell’esecuzione di tutte le forme di pagamento difformi dalle indicazioni di **AREXPO**.

In Particolare l’Aggiudicataria dovrà:

- a) trasmettere con cadenza mensile i mandati estinti corredati dalle rispettive quietanze accompagnati da una distinta in duplice copia, una delle quali da restituire al Gestore firmata per ricevuta;
- b) inviare trimestralmente una nota dei bolli e delle spese applicate;
- c) trasmettere trimestralmente l’estratto del conto corrente o documento equipollente corredato del tabulato riportante analiticamente:
  - i dati identificativi di tutte le operazioni di pagamento e di introito effettuate nel periodo considerato;
  - il foglio dell’estratto conto regolato per capitale ed interessi.

**AREXPO** è tenuto a verificare gli estratti conto ricevuti segnalando tempestivamente e per iscritto e, comunque, non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento degli stessi, le eventuali opposizioni. Decorso tale termine i documenti in questione si considerano approvati. Il Gestore è sempre responsabile degli errori materiali della sua gestione, anche se riconosciuti dopo l’approvazione dei documenti di rendiconto.

Il Gestore attiverà - senza alcun onere per **AREXPO** – il servizio di *home banking* con funzioni informative per l’accesso diretto in tempo reale agli archivi del conto corrente, entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione.

La trasmissione telematica dei mandati di pagamento (mandato elettronico in alternativa ai modelli cartacei) sarà attuata a spese del Gestore, che adotterà un sistema compatibile con il sistema informativo in uso presso **AREXPO**.

Il Gestore si impegna al ritiro giornaliero della documentazione necessaria per i pagamenti da effettuare e per la ulteriore documentazione relativa ai rapporti in essere.

Il Gestore provvederà ad indicare un proprio referente quale Responsabile del servizio.

#### **Art. 9 Tassi creditori e debitori - chiusura periodica del conto**

Su tutte le giacenze viene applicato un interesse pari al tasso Euribor ad 1 mese aumentato di [●] punti percentuali (base 360 giorni), riferito alla media del mese precedente la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale.

I rapporti di dare e avere relativi ai conti, siano essi debitori o creditori, vengono regolati con identica periodicità portando in conto, con valuta “data di regolamento” dell’operazione, gli interessi ed applicando le trattenute fiscali di legge.

Il saldo risultante dalla chiusura periodica così calcolato produce interessi secondo le medesime modalità.

**SCHEMA DI CONTRATTO – VERS. 1.0**

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO  
LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI FINANZIARI E DEI SERVIZI BANCARI ACCESSORI ALLA  
SOCIETÀ AREXPO S.P.A.

---

Sono a carico dell’Aggiudicataria le seguenti spese:

- spese tenuta dei conti correnti;
- spese di liquidazione;
- spese per operazioni interne;
- incassi / pagamenti;
- prelevamenti e altre operazioni di cassa;
- invio e produzione estratto conto e comunicazioni bancarie;
- spese chiusura conto corrente;
- costo e gestione carte di credito;
- effettuazione di un numero illimitato di ordini di bonifico cartacei e/o elettronici;
- eventuali ulteriori commissioni sopra non indicate ma connesse con l’oggetto del presente contratto e non diversamente escluso.

Sono a carico di **AREXPO** le spese postali e di bollo che il gestore andrà a sostenere per conto di **AREXPO**.

**FIRMATARI**

\_\_\_\_\_

[●]

*in qualità di [●] ed in nome e per conto di **AREXPO S.p.A.***

\_\_\_\_\_

[●]

*in qualità di [●] ed in nome e per conto di [●]*

\_\_\_\_\_

[●]

*in qualità di [●] ed in nome e per conto di [●]*

**SCHEMA DI CONTRATTO – VERS. 1.0**

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO  
LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI FINANZIARI E DEI SERVIZI BANCARI ACCESSORI ALLA  
SOCIETÀ AREXPO S.P.A.

---

**ALLEGATO [7] - BANCHE FINANZIARIE (DA COMPILARE SU BASE DATI AGGIUDICAZIONE)**

[●]

RISERVATO

**SCHEMA DI CONTRATTO – VERS. 1.0**

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO  
LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI FINANZIARI E DEI SERVIZI BANCARI ACCESSORI ALLA  
SOCIETÀ AREXPO S.P.A.

---

**ALLEGATO [8] - OFFERTA RESA IN SEDE DI GARA DALL’AFFIDATARIO (DA COMPILARE SU BASE DATI  
AGGIUDICAZIONE)**

[●]

RISERVATO

**SCHEMA DI CONTRATTO – VERS. 1.0**

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO  
LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI FINANZIARI E DEI SERVIZI BANCARI ACCESSORI ALLA  
SOCIETÀ AREXPO S.P.A.

---

**ALLEGATO [9] - RAPPRESENTANTI AUTORIZZATI (DA COMPILARE SU BASE DATI AGGIUDICAZIONE)**

[●]

RISERVATO

**SCHEMA DI CONTRATTO – VERS. 1.0**

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO  
LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI FINANZIARI E DEI SERVIZI BANCARI ACCESSORI ALLA  
SOCIETÀ AREXPO S.P.A.

---

**ALLEGATO [10] - CONTI DEL PROGETTO (CON INDICAZIONE CODICE IBAN) (DA COMPILARE SU BASE  
DATI AGGIUDICAZIONE)**

[•]

RISERVATO

**SCHEMA DI CONTRATTO – Vers. 1.0**

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO  
LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI FINANZIARI E DEI SERVIZI BANCARI ACCESSORI ALLA  
SOCIETÀ AREXPO S.P.A.

---

**ALLEGATO [11] - AREE E RELATIVA PLANIMETRIA**

*[Si rimanda ai Documenti Informativi di cui alla presente procedura di gara]*

RISERVATO

**SCHEMA DI CONTRATTO – VERS. 1.0**

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO  
LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI FINANZIARI E DEI SERVIZI BANCARI ACCESSORI ALLA  
SOCIETÀ AREXPO S.P.A.

---

**ALLEGATO [12] - ACCORDO QUADRO SOTTOSCRITTO IN DATA 2 AGOSTO 2012 E RELATIVI ATTI  
DEFINITIVI DI COSTITUZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE**

*[Si rimanda ai Documenti Informativi di cui alla presente procedura di gara]*

RISERVATO

**SCHEMA DI CONTRATTO – VERS. 1.0**

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO  
LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI FINANZIARI E DEI SERVIZI BANCARI ACCESSORI ALLA  
SOCIETÀ AREXPO S.P.A.

---

**ALLEGATO [13] - PIANO DI FATTIBILITÀ**

*[Si rimanda ai Documenti Informativi di cui alla presente procedura di gara]*

RISERVATO

**ALLEGATO [14] – CONTRATTO QUADRO PER LA CESSIONE PRO-SOLVENDO DEL CREDITO IVA**

**AREXPO S.p.A.** con sede in [●], Via [●], capitale sociale pari ad Euro [●] (●) [interamente sottoscritto e versato], iscritta nel Registro delle Imprese di [●] con il numero di iscrizione, Codice Fiscale e Partita IVA [●] ed al R.E.A. al n. [●], in qualità di beneficiaria (qui di seguito “**AREXPO**” o la “**Società Finanziata**”);

- (nel seguito del presente atto più brevemente chiamato “**Cedente**”)-

**E**

[●], con sede in [●], Via [●], avente capitale sociale [interamente versato] pari ad Euro [●], numero di iscrizione al Registro delle Imprese di [●], Codice Fiscale e Partita IVA [●], che interviene al presente atto in proprio, in qualità di [●];

- (nel seguito del presente atto più brevemente chiamata “**Cessionaria**”)-

convengono e stipulano quanto segue:

**Articolo 1**

La **Cedente** cede *pro solvendo*, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 52/91 e a norma di quanto previsto dal Contratto di Finanziamento, alla **Cessionaria**, che accetta, il credito presente ammontante a complessivi Euro [●] vantato nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Agenzia delle Entrate di [●] (d’ora innanzi anche detta “**Debitore ceduto**”) relativo all’eccedenza di IVA detraibile per l’anno 2011/12, come da relativa Dichiarazione annuale IVA.

**Descrizione dei crediti ceduti:** Credito IVA di Euro [●] come da Dichiarazione annuale IVA presentata a [●] in data [●] prot. N. [●]

**Articolo 2**

La **Cessionaria** in persona dei suoi legali rappresentanti è autorizzata a riscuotere ed a quietanzare tutti i mandati e buoni di pagamento che verranno emessi in dipendenza della presente cessione senza bisogno dell’intervento della **Cedente**, con piena liberazione per il **Debitore ceduto**, od eventuali suoi incaricati, da ogni responsabilità al riguardo anche nei confronti della **Cedente** medesima.

I pagamenti che il **Debitore ceduto** effettuerà in dipendenza del presente atto di cessione dovranno essere effettuati, per avere effetto liberatorio, esclusivamente alla Banca Agente del Contratto di Finanziamento principale sul seguente conto corrente bancario intestato alla stessa:

- nr. [●] intestato a [●], presso [●] – filiale di via [●] - IBAN: [●]

L’avvenuto accredito costituirà per il **Debitore ceduto** ricevuta liberatoria delle somme accreditate.

**Articolo 3**

La **Cedente** garantisce l’esistenza dei crediti ceduti e l’esistenza dei rapporti di fornitura da cui essi nascono, nonché la regolare esecuzione delle forniture stesse.

La **Cedente** dichiara che i crediti sono di sua assoluta e legittima pertinenza e liberi da pigni, sequestri, pignoramenti o vincoli di qualunque tipo.

**Articolo 4**

Ai sensi dell’art. 1262 Codice Civile, la **Cedente** consegnerà alla **Cessionaria** tutti i documenti probatori del credito che sono in suo possesso.

**Articolo 5**

Il presente atto sarà notificato a spese della **Cedente** e a cura del Notaio autenticante, a mezzo Ufficiale Giudiziario al **Debitore ceduto** – [●], con sede in [●] Via [●], nonché al Concessionario del servizio della riscossione [●] competente in ragione del domicilio fiscale della **Cedente** alla data della cessione ai quali viene richiesto di confermare alla Cessionaria di aver preso nota e di accettare la presente cessione.

**Articolo 6**

Agli effetti di quanto previsto nel presente contratto le parti eleggono domicilio:

- \* quanto a [●], presso la sede legale in [●] via [●];
- \* quanto alla Cedente presso la propria sede legale quale sopra dichiarata.

**Articolo 7**

Tutte indistintamente le spese di qualunque natura derivanti dalla presente operazione e dalla sua esecuzione sono a carico della **Cedente**.

**Articolo 8**

Per qualsiasi controversia dovesse sorgere sulla validità, interpretazione ed esecuzione della presente è competente il Foro di Milano.

**Articolo 9**

Il Presente atto è soggetto a registrazione con applicazione dell’imposta in misura fissa poichè relativo ad operazioni di *factoring* con negoziazione di crediti rientranti nell’ambito I.V.A., ai sensi dell’art. 3, secondo comma – n. 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, come modificato dalla legge 18 febbraio 1997 n. 28, fatto salvo quanto previsto all’art. 24 del Contratto di Finanziamento.

**Articolo 10**

Le Parti, in ottemperanza a quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 8 ottobre 2009 n. 29, richiedono espressamente al **Debitore ceduto** l’espressa accettazione della presente cessione del credito con riferimento all’insussistenza di situazioni di inadempienza di cui all’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, nonché di altre situazioni comunque rilevanti ai sensi dell’art. 2 comma 17 della legge 15 luglio 2009 n. 94.

A tal fine, la **Cedente**, agli effetti dell’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, autorizza il debitore e, per quanto possa occorrere, Equitalia Servizi S.p.A., a svolgere tutte le operazioni finalizzate ad effettuare la verifica secondo la procedura delineata nel decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40, al fine, nel caso di riscontrata situazione di “non inadempienza”, di essere escluso dalla sottoposizione ad una nuova

**SCHEMA DI CONTRATTO – VERS. 1.0**

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO  
LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI FINANZIARI E DEI SERVIZI BANCARI ACCESSORI ALLA  
SOCIETÀ AREXPO S.P.A.

---

verifica al momento del pagamento, giusta indicazioni esposte nella circolare 8 ottobre 2009, n. 29, della Ragioneria Generale dello Stato.

La **Cedente** dichiara, altresì, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, di conoscere che i dati personali contenuti nella presente cessione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

RISERVATO